

BOZZE DI STAMPA

2 agosto 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (1437)

TOMO II

dall'articolo 3 all'articolo 17-bis

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 3

3.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3.2

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

3.3

DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

3.400

UNTERBERGER

Sopprimere l'articolo.

3.4

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 12, commi" è inserita la seguente: "1. Salvo il caso che la condotta contestata sia avvenuta nel corso di operazioni di salvataggio di minori stranieri non accompagnati ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

3.5

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 12, commi" è inserita la seguente: "1. Salvo il caso che la condotta contestata sia avvenuta nel corso di operazioni di salvataggio di

persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

3.6

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: "articolo 12, commi" è inserita la seguente: "1. Salvo il caso che la condotta contestata sia avvenuta nel corso di operazioni di ricerca e salvataggio in mare"».

3.7

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, si applica a far data dall'entrata in vigore della legge di riforma del diritto dell'immigrazione».

3.8

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data del 1° gennaio 2020».

3.9

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

3.10

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, si applica solo ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

3.11

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La disposizione di cui al comma 1, si applica solo ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.0.1

CONZATTI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Modifiche agli articoli 282-bis e
282-quater del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 282-bis, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice prescrive, altresì, all'imputato l'obbligo di frequentazione di percorsi di recupero e di prevenzione della violenza di genere, organizzati dai servizi socio-assistenziali del territorio".

2. All'articolo 282-quater, comma 1, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Al termine della frequentazione giudicata positiva dai servizi socio-assistenziali, dei percorsi di cui all'articolo 282-bis del codice di procedura penale, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2"».

Conseguentemente, alla rubrica del Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere».

3.0.2

CONZATTI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 384 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico ministero dispone inoltre, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto contro la persona per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e supe-

riore nel massimo a sei anni, ovvero di uno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti.";

b) al comma 2, le parole: "Nei casi previsti dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dai commi 1 e 1-*bis*"».

3.0.3

CONZATTI, CALIENDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-ter.

(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori)

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale e di quello di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3"».

3.0.4

GARAVINI, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

Quando il pubblico ministero procede ad indagini per reati di terrorismo internazionale informa tempestivamente il Procuratore Nazionale antimafia ed Antiterrorismo ai fini della condivisione delle medesime informazioni con il membro nazionale di Eurojust, in attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea n. 671 del 2005, salvo che la trasmissione di tali informazioni non pregiudichi le indagini in corso o determini un pericolo per la sicurezza nazionale».

Art. 3-bis

3-bis.1

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

3-bis.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

3-bis.3

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

3-bis.4

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

3-bis.5

DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

3-bis.400

UNTERBERGER

Sopprimere l'articolo.

3-bis.6

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al completamento di operazioni di il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

3-bis.7

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies)», dopo la parola: «navigazione» aggiungere le seguenti: «salvo che la resistenza sia avvenuta ad opera di nave impegnata a qualunque titolo in operazioni di ricerca e salvataggio in mare».

3-bis.8

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies)», dopo la parola: «navigazione» aggiungere le seguenti: «salvo che la resistenza sia avvenuta ad opera di nave impegnata a trarre in salvo in operazioni di salvataggio di persone che si trovassero nelle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

3-bis.9

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al coinvolgimento della nave in operazioni Sar.».

3-bis.10

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. L'articolo 1100 del codice della navigazione non si applica nel caso di navi coinvolte in operazioni Sar».

3-bis.11

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al completamento di operazioni di il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita».

3-bis.12

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati.».

3-bis.13

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies)», dopo la parola: «navigazione» aggiungere le seguenti: «salvo che la resistenza sia avvenuta ad opera di nave impegnata in operazioni di salvataggio di minori stranieri non accompagnati ai sensi della legge 7 aprile 2017, n. 47».

3-bis.14

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia volta a garantire il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati.».

3-bis.15

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo.».

3-bis.16

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi

internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo».

3-bis.17

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

3-bis.18

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS».

3-bis.19

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951,».

3-bis.20

VERDUCCI, ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

3-bis.21

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi che non abbiano stipulato la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951,».

3-bis.22

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino,».

3-bis.23

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino».

3-bis.24

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali,».

3-bis.25

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia».

3-bis.26

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia volta a garantire il rispetto degli obblighi internazionali,».

3-bis.27

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia,».

3-bis.28

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali».

3-bis.29

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al rispetto degli obblighi internazionali».

3-bis.30

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta al coinvolgimento della nave in operazioni Sar,».

3-bis.31

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «ad eccezione di navi coinvolte in operazioni Sar,».

3-bis.32

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta ad impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

3-bis.33

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

3-bis.34

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» premettere le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia dovuta ad impedire espulsioni e respingimenti

di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti,».

3-bis.35

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti».

3-bis.36

VERDUCCI, ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia volta ad impedire espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti».

3-bis.37

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, capoverso «m-quinquies» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui la resistenza sia volta ad impedire espulsioni e respingimenti di migranti verso Paesi in cui siano esposti al rischio di essere riespulsivi verso Paesi in cui subirebbero persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti».

3-bis.0.1

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quater*) sono aggiunte le seguenti:

"*m-quinquies*) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152".».

3-bis.0.2

SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Modifica all'articolo 398 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «il giudice», sono inserite le seguenti: «, a pena di decadenza,».

Art. 4

4.1

FATTORI

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

4.3

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146» sopprimere le seguenti: «, anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero*

4.5

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146» sopprimere le seguenti: «, anche con riferimen-

to alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,»;

4.6

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1 dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali,».

4.7

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto delle norme internazionali e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare,».

4.8

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS,».

4.9

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951».

4.10

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino,».

4.11

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del divieto di espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

4.12

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «favoreggiamento dell'immigrazione clandestina», aggiungere le seguenti: «ferme restando le attività di soccorso e assistenza umanitaria in mare da parte delle navi nel rispetto delle norme internazionali e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare».

4.13

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura siano legate a delitti di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che si ispirano al disciolto partito fascista,».

4.14

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura non rispettino le norme internazionali e le convenzioni internazionali sul diritto del mare,».

4.15

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, salvo che le operazioni sotto copertura siano condotte in violazione del divieto di espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

4.16

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura siano volte ad effettuare espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

4.17

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura siano volte ad effettuare espulsioni e respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti,».

4.18

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura non rispettino gli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo,».

4.19

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo che le operazioni sotto copertura siano condotte in violazione degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951,».

4.20

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo che le operazioni sotto copertura siano condotte in violazione del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;».

4.21

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «, salvo che le operazioni sotto copertura siano condotte in violazione degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino,».

4.22

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura ricomprendano atti di discriminazione religiosa.».

4.23

CIRINNÀ, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ai delitti commessi per motivi di discriminazione relativi all'orientamento sessuale.».

4.24

VALENTE, CUCCA, CIRINNÀ, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura ricomprendano atti di discriminazione di genere.».

4.25

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che svolgono propaganda razzista ovvero esaltano esponenti, principi, fatti e metodi propri del disciolto partito fascista sul *web*.».*

4.26

PARRINI, CUCCA, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ad associazioni, movimenti, organizzazioni o

gruppi che denigrano le libertà garantite dalla Costituzione o la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza sul *web*,».

4.27

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che, esaltano, minacciano o propugnano la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione sul web,».

4.28

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto a singoli o anche appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che compiono azioni volte a promuovere l'odio etnico, religioso o razziale sul web,».

4.29

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che svolgono propaganda razzista o fascista sul web,».

4.30

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto a singoli o anche appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi che compiono azioni volte a promuovere l'odio sul web,».

4.31

PARRINI

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto al finanziamento illecito di partiti da parte di Paesi stranieri.».

4.32

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ai delitti di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista.».

4.33

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ai delitti di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista.».

4.34

CIRINNÀ, CUCCA, VALENTE, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ai delitti commessi per motivi di discriminazione di genere.».

4.35

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, nonché di contrasto ai delitti commessi per motivi di discriminazione di genere.».

4.36

CIRINNÀ, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui le operazioni sotto copertura ricomprendano atti discriminatori in materia relativi all'orientamento sessuale.».

4.37

ALFIERI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «dell'immigrazione clandestina» inserire le seguenti: «, fermo restando il rispetto del divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;».

4.38

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021» con le seguenti: «1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021».

4.39

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «corrispondente utilizzo» sostituire le parole: «di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , affluite all'entrata del bilancio

dello Stato, che restano acquisite all'erario.» *con le seguenti*: «mediante fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

4.41

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «corrispondente utilizzo» *sostituire le parole*: «di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.» *con le seguenti*: «mediante fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.42

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

4.43

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*I-bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è autorizzata la spesa di 1.300 milioni di euro per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Comparti sicurezza e difesa e soccorso pubblico relativo al triennio 2019/2021.

I-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è autorizzata la spesa, oltre ai 210 milioni di euro non ancora fruibili, per le esigenze connesse all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (specificità delle Forze di Polizia e Forze Armate), di ulteriori 190 milioni di euro».

4.0.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interventi volti al rafforzamento e alla salvaguardia della sicurezza nazionale)

1. Al fine di garantire la sicurezza nazionale quale bene prioritario, al comma 28-*bis* della legge 3 gennaio 2019, n. 3, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi».

4.0.2

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è aggiunto il seguente:

"I-bis) Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali"».

4.0.3

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Stanziamiento per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. All'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti parole: "219 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 119 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.4

MIRABELLI, CUCCA, PINOTTI, PARRINI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine a sostegno delle Direzioni distrettuali antimafia)

1. Al fine di sostenere l'attività delle Direzioni distrettuali antimafia (DDA) è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per potenziare l'organico delle forze dell'ordine che operano a sostegno delle DDA.

2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 5

5.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

5.3

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. Al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno.";

b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno."».

5.4

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - (*Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate*) - 1. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: "successive all'arrivo," sono inserite le seguenti: "e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno con cui sono integrate le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive».

5.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere il comma 1.

5.7

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: "successive all'arrivo," sono inserite le seguenti: "ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici"».

5.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: "successive all'arrivo," sono inserite le seguenti: "e comunque entro le dodici ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,"».

5.9

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «entro le sei ore», con le seguenti: «entro le 12 ore».

5.10

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: "successive all'arrivo," sono inserite le seguenti: "e comunque entro le otto ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,"».

5.11

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto è adottato d'intesa con Ministro delle attività produttive e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri».

5.12

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il decreto è adottato previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla trasmissione. Qualora non intenda conformarsi al parere, il Ministro trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo è espresso dalle commissioni competenti per materia entro i successivi dieci giorni».

5.13

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1-bis, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Il decreto è adottato previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, che deve essere espresso entro novanta giorni dalla trasmissione. Qualora non intenda conformarsi al parere, il Ministro trasmette nuovamente il testo all'Autorità Garante con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo è espresso dall'Autorità Garante entro i successivi dieci giorni».

5.14

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore di una legge di riforma organica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

5.15

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1-ter, con il seguente:

«1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

Art. 6

6.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

6.2

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

6.3

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

6.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.8

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1) sostituire le seguenti parole "senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto" con "e"; dopo "in occasione" sostituire "di" con "della partecipazione a"; dopo le parole: "che tale uso comportino" aggiungere: ", senza giustificato motivo.";

2) al secondo comma sostituire le parole: "da 1000 a 2000 euro" con le seguenti: "da 500 a 1000";

3) dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro".».

Alla lettera b), capoverso «Art. 5-bis.», comma 1, dopo le parole: «gas visibile» sostituire: «o» con: «,».

6.9

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: "Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro.";

2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

"Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.

La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato".».

6.10

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«Se il fatto è commesso nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2000 a 6000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ove dall'uso dei mezzi di cui al comma 1 derivi un concreto pericolo all'integrità di persone o cose, il contravventore è punito con l'arresto da due a quattro anni.».».

6.11

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro» con le seguenti: «la reclusione da due a tre anni e con la multa da 2000 a 6000 euro.».».

6.12

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro» con le seguenti: «da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro.».

6.13

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Per il reato di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza".».

6.14

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

«2-bis) all'ultimo comma le parole: "è facoltativo" sono sostituite dalle seguenti: "è obbligatorio".».

6.15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 5-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza il-

legittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 5-ter.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui all'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".».

6.16

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nel caso in cui la condotta sia posta in essere da persone appartenenti alle associazioni, gruppi o movimenti di ispirazione neofascista la pena è aggravata della metà».

6.17

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, provocando un danno per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi at-

tivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni».

6.18

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), al capoverso, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «o per l'integrità delle cose».

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

6.19

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), al capoverso, sopprimere la parola: «visibile».

6.20

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

6.21

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), al capoverso, sopprimere il secondo periodo.

6.22

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «Art. 5-bis», aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al

pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiedi gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni».

6.400

CIRINNÀ

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 5-bis è inserito il seguente:

"Art. 5-ter - 1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, come integrate dal presente articolo.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico individuale che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco e i relativi codici individuali.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.

5. Il codice alfanumerico di cui al comma 2 sarà applicato altresì:

a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sul gilet tattico.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del Registro di cui al comma 2.

8. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio ad operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per Tarmo 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, dopo le parole: "è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale" sono inserite le parole: "e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere,"».

6.0.2

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, dopo le parole: "è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale" sono inserite le parole: "e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti

per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere,"».

6.0.3

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Responsabilità dei promotori di manifestazioni per i danni cagionati alle Forze di polizia)

1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.

2. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in solido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

6.0.4

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sanzione per violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni)

1. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni in luogo pubblico non autorizzate o non segnalate al questore, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300».

Art. 7

7.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

7.2

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Sopprimere l'articolo.

7.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

7.4

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

7.5

DE BERTOLDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) all'articolo 336, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

7.6

DE BERTOLDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01) all'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi"».

7.400

NASTRI

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1 lettera a) dell'articolo 52, premettere la seguente:

"0a) al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa" sono sostituite dalle seguenti: "non sia sproporzionata rispetto all'offesa"».

7.7

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 69 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i delitti contro la persona, le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti di cui all'articolo 61, numeri 1) e 4), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, anche se costituiscono circostanze aggravanti speciali, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

7.8

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) dopo il secondo comma dell'articolo 131-*bis* è inserito il seguente:

"2-*bis*. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*. Quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni"».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*). Al comma primo dell'articolo 341-*bis* le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni"».

7.9

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 131-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni."».

7.10

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 604-*bis* o per reati commessi da appartenenti alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una multa da 5000 a 15.000 euro"».

7.11

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per reati commessi da appartenenti alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma pari a 5000 euro"».

7.12

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«Oa) all'articolo 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 604-*bis* o per reati commessi da appartenenti alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma pari a 3000 euro"».

7.13

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«Oa) l'articolo 336 è sostituito dai seguenti: "Art. 336. - (*Violenza a un pubblico ufficiale*) - Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 336-*bis*. - (*Minaccia a un pubblico ufficiale*) - La pena è della reclusione da tre a otto anni; se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa."».

7.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.15

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.16

CUCCA, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 339, il primo comma è sostituito dal seguente: "Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 5000 a 15.000 euro"».

7.17

CUCCA, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 339 il primo comma è sostituito dal seguente: "Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Le pene sono aumentate della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista."».

7.18

FATTORI, NUGNES, DE FALCO

Al comma 1 lettera a) le parole: «nel corso» sono sostituite con le parole: «al di fuori».

7.19

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, alle lettere a), b), c), d) numero 2, dopo le parole: «manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico», inserire le seguenti: «che non rientrano nell'ambito dell'espressione di pensiero e dell'attività politica e sindacale, ai sensi degli articoli 21, 39, 40 e 49 della Costituzione».

7.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, alle lettere a), b), c), d) numero 2, dopo le parole: «manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico», inserire le seguenti: «e che si richiamano a contenuti di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

7.21

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «ovvero» con la parola: «o».

7.22

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.23

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.24

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 340, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

7.25

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 340, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. Se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 5000 a 15.000 euro"».

7.26

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 341-*bis*, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

7.27

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 341-*bis*, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a cinque anni"».

7.28

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b2;-ter) con la seguente:

«*b-ter*) all'articolo 343, il primo comma è sostituito dal seguente.

"Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organiza-

zioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

7.29

CUCCA, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b-ter) con la seguente:

«*b-ter)* all'articolo 343, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in 'udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 3000 a 5000 euro"».

7.30

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.31

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.32

PARRINI, CUCCA, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* all'articolo 419, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizza-

zioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

7.33

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «ovvero» con la parola: «o».

7.34

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da due a sei anni e si procede d'ufficio».

7.35

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, lettera d) numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista».*

7.36

PINOTTI, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 3000 a 5000 euro».*

7.37

DE BERTOLDI

Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo l'art. 421 è aggiunto il seguente:

"Art. 421-*bis*. - (*Spari in luogo pubblico*) - Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in direzione di tali luoghi, espone colpi con arma da fuoco, al di fuori dei casi di legittimo uso della stessa, è punito, per ciò solo e salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

a) da persona travisata o da più persone riunite;

b) da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis*, ovvero condannata per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nello stesso articolo"».

*Conseguentemente, all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, dopo la parola: «418» è inserita la seguente: «421-*bis*».*

7.38

DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e-bis*) dopo l'articolo 613-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 613-*quater*. È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge n. 110 del 1975, all'articolo 2 della legge n. 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale"».

7.39

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 633 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se il fatto è commesso dalle associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o dalle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da tre a sette anni e la multa da 7000 a 20.000 euro"».

7.40

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

1. Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 633 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se il fatto è commesso dalle associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o dalle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da tre a sei anni e la multa da 5000 a 20.000 euro"».

7.41

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

1. Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 633 dopo il terzo comma è inserito il seguente:

"Se il fatto è commesso dalle associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o dalle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista si applica la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da 5000 a 15.000 euro"».

7.42

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.43

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.44

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da sei mesi a due».

7.45

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 131-bis, secondo comma, dopo le parole: «quando l'autore ha agito» sono inserite le seguenti: «nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, o».

7.0.1

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

1. Dopo l'articolo 337 del codice penale, aggiungere il seguente articolo:

"Art. 337-bis. 1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione è gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.

3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni."».

7.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in leasing o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia";

b) al comma 1-ter le parole da: "Nella ipotesi" a: "nonché" sono soppresse;

c) al comma 7-*bis*, secondo periodo, sono aggiunte in fine le parole: "tranne caso di veicolo concesso in leasing o noleggio, cui, ritirando la carta circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione"».

7.0.3

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Programmazione dei flussi d'ingresso per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e garantire adeguati canali legali d'ingresso, il documento programmatico relativo alla politiche dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente la programmazione dei flussi per il triennio 2020-2022, è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2019».

7.0.4

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il trattamento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale,

e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento».

b) al comma 4, dopo le parole: "Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete" è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso";

c) al comma 5, dopo le parole: "La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni" è aggiunto il seguente periodo: "Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) del presente decreto, il trattamento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento".

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato"».

7.0.5

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

1. All'articolo 91, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunta la seguente lettera:

"*c)* fatte salve le disposizioni in materia, derivanti da accordi internazionali di reciprocità, per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare."».

7.0.6

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo n. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante «nuovo codice della strada»)

1. All'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo Codice della Strada", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6, è sostituito dal seguente:

"6. Chiunque viola gli obblighi o le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 ad euro 6.000 e l'arresto fino ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti."

b) il comma 7 è abrogato.».

7.0.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».

7.0.8

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater. - 1. È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato. Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale"».

7.0.9

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1.

(Terrorismo di piazza)

1. Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa ri-

volti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

2. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

3. La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

4. Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

5. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2.

(Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è colta ovvero se l'istigazione è colta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto."».

7.0.10

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: "novanta giorni", con le seguenti: "trenta giorni";

b) al comma 3.2, primo periodo, sostituire le parole: "novanta giorni", con le seguenti: "trenta giorni";

e) al comma 3.3, sostituire le parole: "un anno", con le seguenti: "novanta giorni" .».

7.0.11

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.».

7.0.12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

7.0.13

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia"».

7.0.14

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge lo dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: "un ulteriore importo di 38.091.560 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un ulteriore importo di 70.000.000 euro"».

7.0.15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

- a) goda dei diritti civili e politici;
- b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;
- c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;
- d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;
- e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o

di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

7.0.16

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2 Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

7.0.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2019, 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno

2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera *h*), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.».

7.0.19

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.».

7.0.20

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo"».

7.0.21

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine

organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1 ° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 ° dicembre 2018, n. 132, al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate;

f) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

7.0.22

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Concessione di benefici previdenziali al personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)*

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera a) e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il

trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.23

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei «Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico» (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione

straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

2. All'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».

7.0.24

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «175.000 euro per l'anno 2019», sono sostituite con le seguenti: «500.000 euro per l'anno 2019».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 325.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.0.25

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

7.0.26

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo

41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

7.0.27

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».

7.0.28

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».

7.0.29

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-ter. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-quater. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7.0.30

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO

FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.31

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN,

CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.32

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI,

BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto a 500.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e di finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.33

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, per la copertura del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.34

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per la copertura degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto a 500.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.35

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze annate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.000.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto 1.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.36

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di specificità delle Forze di polizia e delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995, nonché a copertura del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto a 500.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.37

BERNINI, GASPARRI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CONZATTI, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Al fine di dare piena attuazione al riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate, il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è incrementato 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 1.500.000.000 di euro per l'anno 2019, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate versati all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019;

b) quanto a 500.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 2.000.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Il decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2019, è abrogato.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.38

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-*septies* del codice penale è aggiunto il seguente:

"Art. 270-*octies*.

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera *d)* del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

7.0.39

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

7.0.40

GARNERO SANTANCHÈ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

7.0.41

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: "con popolazione superiore ai centomila abitanti", fino alla fine del comma, con le seguenti: "in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno";

b) al comma 2, sostituire le parole da: "nonché il numero degli operatori", fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione";

c) al comma 3, sostituire la cifra: "150.000", con la seguente: "500.000"».

7.0.42

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis.».

7.0.43

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: "con popolazione superiore ai centomila abitanti", "capoluogo di provincia";

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato".

b) al comma 3, sostituire le parole: "150.000 euro", con le seguenti: "200.000 euro"».

7.0.44

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli mmi 2019, 2020 e 2021 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

7.0.45

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

7.0.46

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

7.0.47

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irricognoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere

stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000)", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

7.0.48

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

1. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020 per l'acquisto di automezzi normali e di automezzi blindati per il trasferimento dei detenuti, in dotazione alla Polizia Penitenziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e di 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per i medesimi anni nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

7.0.49

SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice di procedura penale possono cedere, senza nuovi o

maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

7.0.50

VALENTE, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione dell'articolo 604-quater del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)

1. Dopo l'articolo 604-ter del codice penale, è inserito il seguente:

"Art. 604-quater. - *(Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione di genere)* - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi di genere.

Si applica la pena della reclusione fino a due anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione dei delitti di violenza sessuale e di genere.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di genere.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 604-ter del codice penale."».

7.0.51

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di bilanciamento delle circostanze per i reati puniti con l'ergastolo)

1. All'articolo 576 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

2. All'articolo 577 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti"».

7.0.52

URSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. Al fine di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le modifiche di cui ai commi da 2 a 6.

2. All'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "per estratto";

b) al comma 1, lettera b):

1) dopo le parole: "all'adozione di delibere," sono inserite le seguenti: "atti o operazioni,";

2) le parole: "il mutamento" sono sostituite dalle seguenti: "la modifica";

3) dopo le parole: "di vincoli che ne condizionino l'impiego" sono inserite le seguenti: ", anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.";

c) al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole "la partecipazione detenuta da terzi" sono inserite le seguenti: "che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero";

d) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole "sull'atto", sono inserite le seguenti: "o operazione";

2) al terzo periodo, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

3) al quarto periodo, dopo le parole "all'impresa", sono inserite le seguenti: "o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi"; la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";

4) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.";

5) all'ultimo periodo, le parole "le disposizioni di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "gli obblighi di cui al presente comma, ivi inclusi quelli derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni,";

e) al comma 5:

1) al secondo periodo, dopo le parole "a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alla soglia", le parole: "prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento,";

2) al secondo periodo, dopo le parole "sono successivamente notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del" sono soppresse le seguenti: "3. per cento,";

3) al secondo periodo, le parole "20 per cento e 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento, 25 per cento" e dopo le parole "25 per cento" sono inserite le seguenti: "e 50 per cento";

4) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie indicate nel precedente periodo.";

5) al terzo periodo, la parola "quindici" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

6) al quarto periodo, dopo le parole "all'acquirente", sono inserite le seguenti: "o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi"; la parola "dieci" è sostituita dalla seguente: "trenta";

7) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.";

8) al sesto periodo, dopo le parole "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

9) al decimo periodo, dopo le parole "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; dopo le parole "dovrà cedere le stesse azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

10) all'undicesimo periodo, dopo le parole "la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

11) al dodicesimo periodo, dopo le parole "adottate con il voto determinante di tali azioni" sono inserite le seguenti: "o quote".

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "sono soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetta"; le parole "all'articolo 1, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con la notifica di cui al comma precedente, l'impresa notificante fornisce altresì una informativa completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo del comma 2, la cui efficacia è cessata alla data del 26 marzo 2019.";

c) al comma 3, alinea, le parole: "di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 2 e 2-*bis*";

d) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-*bis*. Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o accordo di cui al comma 2 l'impresa acquirente dei beni o dei servizi di cui al comma 2 notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da consentire l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica, il Presidente del

Consiglio dei ministri comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. I poteri speciali sono esercitati nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'impresa o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.

Qualora sia necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma è sospeso fino a quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta in caso di particolare complessità. Il Governo, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, può ingiungere all'impresa acquirente e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del medesimo valore."

4. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, la parola "contestualmente" e' sostituita dalla seguente: "per estratto";

b) al comma 4, terzo periodo, la parola "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

c) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole "alla società", sono inserite le seguenti: "o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi"; la parola "dieci" e' sostituita dalla seguente: "trenta";

d) al comma 4, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.";

e) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "la partecipazione detenuta da terzi" sono inserite le seguenti: "che hanno aderito alla sollecitazione dell'acquirente di cui all'articolo 136, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ovvero";

f) al comma 5, il terzo periodo e' soppresso;

g) al comma 5, dopo l'ultimo periodo, e' aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato e ferme le invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.";

h) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

"5-bis. Per le finalita' di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si intende: 1) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito; 2) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, e che risulti controllato direttamente o indirettamente da una persona fisica o da una persona giuridica di cui al n. 1); 3) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che sia comunque ivi stabilito, al fine di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo.";

i) al comma 6, primo periodo, la parola "quindici" e' sostituita dalla seguente: "quarantacinque"; la parola "contestualmente" e' sostituita dalla seguente: "per estratto";

l) al comma 6, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Qualora si renda necessario richiedere informazioni all'acquirente o formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il termine di cui al precedente periodo e' sospeso per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di trenta giorni. Eventuali richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini decorsi i quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In caso di incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.";

m) al comma 6, ottavo periodo, dopo le parole "connessi alle azioni" sono inserite le seguenti: "o quote"; dopo le parole "dovra' cedere le stesse azioni", sono inserite le seguenti: "o quote";

n) al comma 6, nono periodo, dopo le parole "ordina la vendita delle suddette azioni" sono inserite le seguenti: "o quote";

o) al comma 6, decimo periodo, dopo le parole "con il voto determinante di tali azioni", sono inserite le seguenti: "o quote";

p) al comma 6, ultimo periodo, le parole "la circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione europea, anche attraverso finanziamenti significativi" sono sostituite

dalle seguenti: "in particolare, la circostanza che: il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-*bis* che effettua l'investimento sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 2) il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-*bis* che effettua l'investimento sia già stato coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 3) vi sia un grave rischio che il soggetto esterno all'Unione europea di cui al comma 5-*bis* che effettua l'investimento intraprenda attività illegali o criminali".

5. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, è inserito il seguente:

"Art. 2-*bis*. - (*Collaborazione con Autorità amministrative di settore*).

- 1. La Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IV ASS), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto. Dette autorità non possono opporre al Gruppo di coordinamento il segreto d'ufficio."

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5-*bis*".

7. Le modifiche introdotte dal presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini non ancora spirati alla medesima data, ferma restando quella di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista».

7.0.401 (già 7.401)

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio della legittima difesa)

1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto di difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti."

4. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

5. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

Art. 8

8.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - 1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicu-

rare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019/2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1600 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 800 unità di Area I/F1 e 800 unità di Area II/F1.

L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:

a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che abbiano concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Amministrazione Giudiziaria può

indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio 122 aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in relazione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, quantificati in euro 7.722.648 per l'anno 2019 e in euro 54.058.526 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, mentre per la restante somma di euro 54.058.526 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle risorse di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.2

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di dare attuazione, ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati ed al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le incompatibilità, le garanzie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.».

8.3

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «tempo determinato» aggiungere le seguenti: «e anche mediante l'impiego di forme contrattuali flessibili».

8.4

PARRINI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di durata annuale».

Conseguentemente il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al reclutamento del personale si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22 novembre 2016 4 serie speciale - Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario e, successivamente, mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

8.5

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «di durata annuale».

8.6

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «annuale» inserire le seguenti: «rinnovabile per non più di un anno».

8.7

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dirigenziale» inserire le seguenti: «esperto e adeguatamente formato».

8.8

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assunzione di personale di cui al primo periodo avviene di preferenza mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

8.9

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'assunzione di personale di cui al primo periodo avviene di preferenza mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

8.10

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: «114» inserire le seguenti: «nonché di coloro che dimostrino il possesso di specifiche competenze nelle attività di sorveglianza, assistenza e cura delle persone detenute».

8.11

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* - Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Il decreto è adottato d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.12

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione. Qualora non intenda conformarsi al parere, il Ministro trasmette nuovamente il testo ai soggetti di cui al secondo periodo con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo è espresso entro i successivi dieci giorni».

8.13

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella

definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente. Il decreto è adottato previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla trasmissione. Qualora non intenda conformarsi al parere, il Ministro trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo è espresso dalle commissioni competenti per materia entro i successivi dieci giorni».

8.14

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle detenute e ai detenuti in condizioni di vulnerabilità legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.15

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle detenute e ai detenuti in condizioni di vulnerabilità. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà

personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.16

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alle detenute e ai detenuti in gravi condizioni di salute. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.17

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.18

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento alla condizione delle detenute madri. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.19

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i requisiti di professionalità e competenza necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1. Il decreto è adottato d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

8.20

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente. Il decreto è adottato previo

parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.21

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Nella definizione del programma, devono essere previsti adeguati livelli di garanzia del diritto di difesa nonché strumenti atti ad assicurare il carattere rieducativo della pena, nel rispetto della legislazione vigente».

8.22

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce il programma di interventi di cui al comma precedente. Il decreto è adottato previo parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e del Consiglio nazionale forense. I pareri devono essere espressi entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.23

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Il decreto è adottato previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che devono esprimerlo entro novanta giorni dalla trasmissione».

8.24

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*I-bis.* Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministro della Giustizia definisce con proprio decreto il programma di interventi di cui al comma precedente. Il decreto è adottato d'intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri».

8.25

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti e dei soggetti altrimenti privati della libertà personale e deve essere finalizzata a garantire la rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione; particolare attenzione dovrà essere assicurata alle detenute e ai detenuti in condizioni di vulnerabilità legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere».

8.26

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 avviene in conformità alle Linee guida elaborate da ciascuna amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Tribunale di sorveglianza competente per territorio, con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario del Tribunale in cui ha sede la casa circondariale interessata dall'attuazione del programma, nonché dal Garante regionale o locale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

8.27

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti e dei soggetti altrimenti privati della libertà personale e deve essere finalizzata a garantire la rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione. In ogni fase dell'attuazione dei programmi di cui al comma 1 sono assicurati la presenza di un avvocato e il controllo da parte del Tribunale di sorveglianza».

8.28

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti e dei soggetti altrimenti privati della libertà personale e deve essere finalizzata a garantire la rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione; particolare attenzione dovrà essere assicurata alla condizione delle detenute madri».

8.29

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti e dei soggetti altrimenti privati della libertà personale e deve essere finalizzata a garantire la rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione; particolare attenzione dovrà essere assicurata alle detenute e ai detenuti in gravi condizioni di salute».

8.30

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto della dignità dei detenuti e dei soggetti altrimenti privati della libertà personale e deve essere finalizzata a garantire la rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 della Costituzione; particolare attenzione dovrà essere assicurata alle detenute e ai detenuti in condizioni di vulnerabilità».

8.31

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'attuazione dei programmi di cui al comma 1 è assicurato il controllo permanente da parte del Tribunale di sorveglianza competente per territorio».

8.32

BERARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

GRASSI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1437 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»

premesso che:

il decreto legge contiene diverse misure in favore per favorire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Il medesimo decreto all'articolo 8 prevede per il biennio 2019-2020 l'assunzione di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale (200 unità di area I/F2 e 600 unità di area II/F2) a tempo determinato (1 anno) al fine di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze definitive di condanna e assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

considerato che:

nel novembre 2011 è stato bandito un concorso per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale-dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014;

l'iter concorsuale si è protratto per circa tre anni: nel novembre del 2012 è stata espletata la prova preselettiva, alla quale hanno partecipato più di 32.000 candidati; nell'aprile del 2013 è stata effettuata la prova scritta; da gennaio a giugno 2014 oltre 1.500 candidati hanno sostenuto la prova orale;

dalla graduatoria finale di merito, pubblicata in data 24 luglio 2014, sono risultati idonei 1.047 aspiranti, dei quali 829 esterni e 218 interni. È stato, inoltre, deliberato un aumento dei posti a concorso da 400 a 481;

a seguito di alcune rinunce verificatesi prima e durante il corso di formazione, ad oggi, risultano in graduatoria un totale di 521 idonei, così ripartiti: 507 idonei esterni e 14 idonei interni;

il decreto legislativo n. 177 del 2016 ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e il transito del relativo personale, per circa l'80 per cento, nella stessa Arma dei carabinieri e per la restante quota nelle varie forze di poli-

zia statali, nonché in altre Amministrazioni individuate con appositi decreti attuativi;

considerato, inoltre, che:

l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ha di fatto sbarrato la strada per l'assunzione a questi 507 candidati idonei insieme alla mancata applicazione della Legge D'Alia, in virtù della quale prima di indire un nuovo concorso è necessario verificare che non vi siano idonei con le stesse competenze in graduatoria e ancora in attesa di scorrimento;

lo scorrimento tanto atteso non c'è stato e, nel frattempo, l'Arma dei carabinieri ha emanato tre bandi (novembre 2016, febbraio 2018 e gennaio 2019) per arruolare rispettivamente 546, 536 e altri 536 marescialli nel ruolo di ispettori, identico profilo del ruolo di Ispettore del Corpo Forestale dello Stato. I due bandi più recenti, tra l'altro, prevedono la formazione di parte dei vincitori nell'ambito della tutela ambientale, agroalimentare e forestale;

valutato che:

sono previste 250mila assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la legge di Bilancio per il 2019 ha deliberato, per il quadriennio 2019/2023, il reclutamento straordinario di 7.600 uomini tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria e vigili del fuoco da effettuarsi, principalmente, tramite scorrimento delle graduatorie, senza neppure tenere in considerazione la graduatoria dei 507 candidati idonei in oggetto;

inoltre la graduatoria è vigente ancora per un lasso di tempo limitato, in quanto scadrà il 30 settembre 2019;

la legge D'Alia richiamata aveva proprio l'obiettivo di evitare di bandire nuovi concorsi, con spreco di denaro pubblico, quando si ha personale già selezionato,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative per consentire la proroga della vigenza della graduatoria degli idonei al concorso bandito nel 2011 di cui in premessa, al fine di garantire una futura assunzione nelle strutture organizzative dell'Arma dei carabinieri, ove sono confluite gran parte delle strutture del Corpo forestale dello Stato;

valutare l'opportunità, in subordine, di provvedere all'assunzione di detti idonei nell'ambito delle vacanze organiche di altre pubbliche amministrazioni, sulla base delle competenze richieste per i singoli profili.

G8.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

La 1 Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,

premesso che:

l'articolo 29-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. «Decreto Sicurezza»), inserito in sede di conversione dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alcune novità di rilievo al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

in particolare, il nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 93 del codice vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, salvo limitate eccezioni relative esclusivamente a veicoli concessi in *leasing*, in locazione senza conducente, con contratto stipulato con un operatore di uno Stato membro della UE o dello spazio economico europeo e veicoli concessi in comodato, da imprese UE o SEE, a residenti in Italia che siano legati loro da un rapporto di lavoro o di collaborazione;

le norme introdotte hanno comportato, in generale, innumerevoli difficoltà operative e un intervento da parte del legislatore si rende del tutto necessario, al fine di restringere l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* ai soli comportamenti ritenuti effettivamente illegittimi, con riferimento al fenomeno della cosiddetta «esterovestizione» dei veicoli, che nulla hanno però a che fare con l'attuale generalizzato divieto di guidare un qualsiasi veicolo di proprietà di un amico o di un parente; sebbene immatricolato all'estero;

considerato altresì che:

per forza di cose, il divieto interessa, in particolare, le Regioni situate nelle zone di confine, dove il rischio di incorrere in sanzioni amministrative è più diffuso e dove il divieto introdotto è maggiormente avvertito dai cittadini;

impegna il governo:

a predisporre, all'interno del primo provvedimento utile, un intervento legislativo «*ad hoc*» finalizzato ad estendere le eccezioni di cui all'articolo 93, comma 1-*ter* del codice, altresì: ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero; ai dipendenti di asso-

ciazioni territoriali di soccorso per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero; al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese; agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese aventi sede all'estero, di cui sono unici titolari.

G8.400

NENCINI

Il Senato,

premessò che:

l'articolo 8 del decreto autorizza il Ministero della giustizia, per il biennio 2019-2020, a dare attuazione ad un programma di interventi, temporanei ed eccezionali, finalizzato ad eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché ad assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

a tal fine, il Ministero è autorizzato ad effettuare assunzioni a tempo determinato di durata annuale, fino ad un massimo di n. 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, anche in sovrannumero ed in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie già previste a legislazione vigente;

i tirocinanti della giustizia nazionali e regionali avendo acquisito, negli anni, specifiche competenze atte a svolgere le funzioni richieste sono in grado di sopperire efficacemente alla cronica carenza di personale degli uffici giudiziari;

sarebbe dunque opportuno oltre che legittimo considerare lo svolgimento di tali percorsi in modo adeguato, programmando delle specifiche e mirate assunzioni nei profili di Ausiliario e di Operatore Giudiziario per tutti i Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, viste le continue emergenze della Giustizia italiana e le carenze di organico, destinate ad aggravarsi nei prossimi mesi anche in attuazione della cosiddetta Quota 100, riconoscendo la posizione peculiare di personale già formato e di grande esperienza professionale;

appare quindi opportuno, da un lato, evitare la dispersione del patrimonio di tali competenze indispensabili per la prosecuzione dei lavori e dall'altra giungere nel più breve tempo possibile alla definizione dei processi senza la necessità di formare ulteriormente il personale assunto;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la necessità di garantire il reclutamento dei Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, non solo nell'ambito delle assunzioni previste dall'articolo 8 del provvedimento in esame, ma anche nell'ambito di future assunzioni negli organici giudiziari.

G8.401

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

negli ultimi anni sul territorio nazionale si è diffusa la cosiddetta mafia nigeriana, nota per la sua particolare violenza e ormai ramificata dal sud al nord, come anche organizzazioni della malavita cinese;

nei mesi scorsi, nella zona di Castelvoturno, una delle roccaforti della mafia nigeriana, la stessa è stata al centro di un'indagine congiunta tra il Servizio centrale operativo della Polizia italiana, l'FBI statunitense e la polizia canadese;

occorre garantire una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi,

impegna il Governo,

a valutare l'istituzione, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, di sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

EMENDAMENTI

8.0.1

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "i comuni possono procedere ad assunzioni" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni";

b) al primo periodo, dopo le parole: "fondo crediti dubbia esigibilità" sono inserite le seguenti: "di parte corrente";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "le fasce demografiche" sono inserite le seguenti: ", le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia";

d) al terzo periodo le parole: "ogni cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: ", in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni";

e) al quarto periodo le parole: "fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn aver inferiore al 100 per cento." sono soppresse e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: "Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi.";

f) al quinto periodo, dopo le parole: "un rapporto superiore al valore soglia", inserire le seguenti: "eventualmente differenziato in base al periodo precedente," e le parole: "del predetto valore soglia" sono sostituite dalle seguenti: "di tale valore";

g) al sesto periodo, sono soppresse le seguenti parole: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo," e sono aggiunte in

fine le seguenti: ", salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite".

2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma *2-quater* sono inseriti i seguenti:

"2-quinquies. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali-triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-sexies. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, *557-ter*, *557-quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g*); comma 9 lettera *a*) e *c-bis*) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000".».

8.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8.1

(Modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

8.0.3

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e disposizioni in materia di spese legali per giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazione statali)

1. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa sono sempre rimborsate ogni qualvolta siano sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, a prescindere dalla circostanza che per i medesimi fatti siano state accertate eventuali responsabilità di natura disciplinare, essendo sufficiente che l'evento avvenga durante o in ragione della prestazione lavorativa.

2. Ogni giudizio in ordine al diritto al richiesto rimborso compete all'Amministrazione di appartenenza. All'Avvocatura dello Stato compete esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui a seguito della valutazione di congruità venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato potrà chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro presso cui è stato celebrato il processo presupposto. In caso di contrasto prevarrà il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore prescelto dal dipendente sottoposto a processo sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita».

8.0.4

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1

(Modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi del Ministero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017. Il riparto di tali risorse è definito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.0.5

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quater.

(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assun-

zionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

8.0.6

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-ter.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

1. L'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

8.0.7

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1

(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c*) e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza

pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

Art. 8-bis

8-bis.1

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite, di preferenza, mediante l'assegnazione alle Forze di polizia dei beni immobili di cui ai Titoli II e III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

8-bis.2

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite, di preferenza, mediante l'assegnazione alle Forze di polizia dei beni immobili sequestrati alle associazioni sciolte per tentata ricostituzione del disciolto partito fascista».

8-bis.3

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Le finalità di cui al comma 1 vengono perseguite, di preferenza, mediante l'assegnazione alle Forze di polizia dei beni demaniali sgomberati per illegittima e abusiva occupazione da parte di associazioni e altre organizzazioni di stampo neofascista o eversivo».

ORDINI DEL GIORNO

G8-bis.1

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva istituito una «Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» che aveva concluso i suoi lavori con un rapporto conclusivo votato sostanzialmente all'unanimità e che aveva condotto ad un'ampia indagine territoriale e all'indicazione di alcune linee unitarie di intervento;

nel suddetto documento conclusivo si puntava sulla necessità di coniugare politiche di sicurezza con politiche di integrazione evidenziando la necessità che lo Stato fosse presente sotto tutti i profili da quello delle presidi di sicurezza delle forze dell'ordine ai servizi;

grazie ai governi a guida PD nel corso della XVII legislatura dopo anni di inerzia e di sostanziale episodicità degli interventi sulle città, senza un quadro organico e coordinato, con la legge 28 dicembre del 2015, n. 208, articolo 1, commi 974, 975, 976, 977, 978, è stato istituito un «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» che ha segnato una significativa inversione di tendenza nelle politiche pubbliche nazionali a sostegno delle aree urbane; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti (n. 120), il cui valore finanziario complessivo ammonta a circa 3,8 miliardi di euro comprensivo dei cofinanziamenti a carico di altri bilanci pubblici, dello stesso ente partecipante, o di altri enti pubblici o privati, mentre la quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di circa 2, 1 miliardi di euro;

il Governo in carica sin dal suo insediamento ha sempre ostacolato tutte le misure di interesse per i territori periferici e marginali a partire proprio dalle risorse del fondo periferie che ha determinato una significativa mobilitazione Anci;

entrambi i provvedimenti di necessità e urgenza denominati «sicurezza», compreso quello in oggetto non contengono una sola misura che riguardi i quartieri periferici delle nostre città; sappiamo bene come testimoniano i dati che la povertà e l'esclusione si declinano purtroppo in elevati indici di fenomeni criminosi che alimentano le reti e le organizzazioni criminali; occorre, dal punto di vista sociale e culturale, una più incisiva azione di contrasto che sottragga questo terreno di proliferazione e che si accompagni all'azione di controllo da parte delle forze dell'ordine,

impegna il Governo:

a promuovere una politica di effettiva tutela della sicurezza pubblica, adottando iniziative per raccordare tutte le competenze e le autorità presenti sul territorio (comuni, prefetture, corpi di polizia) e realizzando dei «patti per la sicurezza» che in ogni città si avvalgano delle competenze e delle prerogative dei neoistituiti Comitati metropolitani per l'ordine e la sicurezza puntando a coniugare cooperazione col tessuto associativo, sussidiarietà e controllo del territorio da parte delle autorità di pubblica sicurezza rafforzandone i presidi in termini di uomini e mezzi.

G8-bis.2

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il fenomeno delle occupazioni abusive ed illegali degli immobili del patrimonio abitativo pubblico e privato è da considerarsi come un tema centrale per garantire la sicurezza pubblica nelle città e Roma, Capitale d'Italia, è tra i primi posti per numero di occupanti ed edifici occupati;

la Capitale d'Italia, nella insufficienza di politiche abitative adeguate, versa in uno stato di completo degrado tra immobili occupati abusivamente, il completo abbandono dei commercianti, i mezzi di trasporto sempre più problematici e la gestione dei rifiuti pressoché inesistente;

in generale, questo Governo ha dimostrato un totale disinteresse per le soluzioni pratiche, anche parziali, che possono invertire una china pericolosa che è in atto in molte periferie e in molte aree interne e si ritiene, anzi, per certi aspetti, che si voglia alimentare, invece di risolvere, una condizione di disagio e di instabilità per trarne consenso;

lo Stato ha il dovere di tutelare il patrimonio pubblico e privato ma, prima ancora, vi è la dignità delle persone, che non possono essere lasciate per strada, come è stato fatto dalla polizia, su indicazione del Ministro dell'Interno, senza alternative abitative e di ricovero come nel caso dello sgombero di un edificio occupato da 200 persone a Primavalle, un quartiere della prima periferia di Roma;

si ritiene, comunque, che le occupazioni abusive vadano contrastate, quando non chiaramente collegate a situazioni di emergenza e di necessità, sia se riguardano il patrimonio pubblico, sia quello privato;

non riguarda certamente situazioni di emergenza e necessità il caso dell'immobile occupato illegalmente, a Roma, da CasaPound o delle occupazioni non regolari, di circa il 14 per cento del patrimonio abitativo pubblico, di case popolari e comunali, di proprietà di aziende territoriali;

l'edificio occupato arbitrariamente da CasaPound in via Napoleone III a Roma è già inserito nella lista degli 88 palazzi occupati da liberare, stilata dalla Prefettura di Roma in base a una classifica ottenuta dalla somma dei criteri dettati dal Ministero dell'Interno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per consentire il tempestivo impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi per lo sgombero immediato dell'immobile occupato a Roma da CasaPound.

EMENDAMENTI

Art. 8-ter

8-ter.1

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «imprevedibili e indilazionabili».

8-ter.2

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e indilazionabili».

8-ter.3

PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «elevata a 259.890 ore» con le seguenti: «elevata a 320.000 ore».

Conseguentemente

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 440.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 440.000 euro».*

8-ter.4

PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «elevata a 259.890 ore» con le seguenti: «elevata a 310.000 ore».

Conseguentemente

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 430.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 430.000 euro».*

8-ter.5

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «elevata a 259.890 ore» con le seguenti: «elevata a 300.000 ore».

Conseguentemente:

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 420.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 380.000 euro» con le seguenti: «a 420.000 euro».*

8-ter.6

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «a 340.000 ore» con le seguenti: «a 400.000 ore».

Conseguentemente

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.500.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.500.000 euro».*

8-ter.7

PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «a 340.000 ore» con le seguenti: «a 360.000 ore».

Conseguentemente

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.100.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.100.000 euro».*

8-ter.8

PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «a 340.000 ore» con le seguenti: «a 350.000 ore».

Conseguentemente

a) *al comma 2, alinea, sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.000.000 euro»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «a 1.910.000 euro» con le seguenti: «a 2.000.000 euro».*

8-ter.0.1

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quater.

(Disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

1. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

Art. 8-*quater*

8-*quater*.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere il comma 1.

ORDINI DEL GIORNO

G8-*quater*.400

GINETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto - legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica - A.S. 1437-;

premesso che:

il provvedimento in esame prevede all'articolo 8-*quater* disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno, ma nulla prevede in merito ad un annoso tema che da anni affligge il sistema della giustizia italiana;

i lavoratori precari della giustizia sono tirocinanti che dal 2010 prestano in maniera continuativa il proprio lavoro nelle cancellerie alle dipendenze del Ministero della Giustizia (attraverso il ricorso a contratti di tirocinio formativo reiterati di anno in anno) apportando un contributo notevole, sopperendo in tal modo alla atavica carenza di organico che da ben 25 anni investe il settore giustizia;

la funzione fondamentale svolta dai precari della giustizia è tanto più avvertita laddove si considerino le molteplici missive promananti dai Presidenti delle Corti di Appello, Tribunali, nonché dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che incoraggiano il Ministro della Giustizia a valorizzare in maniera fattiva e concreta il percorso da loro svolto;

trattasi, infatti, di soggetti più volte selezionati dallo stesso Ministero della Giustizia (lavoratori in mobilità, cassintegrati, disoccupati o ino-

cupati e giovani laureati disoccupati o inoccupati) e da ultimo individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre del 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-*ter* del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 4 novembre 2015, che prevedeva l'istituzione del cosiddetto Ufficio del Processo;

la procedura permetteva di individuare 1502 tirocinanti da selezionare tra coloro i quali avevano già svolto il tirocinio di perfezionamento *ex* articolo 37 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e la cui attività lavorativa è cessata, tuttavia, in data 30 novembre 2016;

alla luce di tali fatti, non si comprende l'esclusione dei cosiddetti «precari della giustizia» dalle disposizioni del provvedimento in esame, lasciando ancora una volta senza alcuna tutela migliaia di professionalità, che negli anni hanno arricchito il proprio bagaglio di competenze tecnico-professionali proprio nel settore giustizia, diventando così oltremodo idonei allo svolgimento delle mansioni richieste;

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza in merito alla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, soggetti oramai altamente specializzati, intraprendendo, pertanto, tutte le iniziative che si rendono necessarie per procedere alla loro definitiva stabilizzazione.

G8-quater.401

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, nello specifico è ampiamente condivisa la finalità del provvedimento tesa ad introdurre nuove misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il testo posto in votazione contiene, inoltre, disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;

in questo contesto si colloca la necessità di non modificare i requisiti, inizialmente previsti, per il conseguimento dell'idoneità in uno specifico concorso per agente di polizia, successivamente modificati dall'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018;

i numerosi ricorsi già vinti in primo grado nei TAR dai soggetti interessati e che saranno probabilmente accolti anche dal Consiglio di Stato comporteranno comunque l'immissione nei ruoli di tali soggetti;

al fine di permettere una più celere immissione in ruolo dei giovani agenti, e di evitare ulteriori contenziosi sarebbe opportuno cancellare il requisito aggiunto con il decreto-legge 135/2018, considerando che questa misura risponderrebbe alla finalità di maggiore sicurezza perseguita dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di cancellare il requisito aggiunto con il decreto-legge 135/2018, al fine di evitare ulteriori contenziosi e, coerentemente con le finalità di maggiore sicurezza perseguite dal provvedimento in esame, permettere una più celere immissione in ruolo dei giovani agenti.

G8-quater.402

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

per rafforzare le esigenze di soccorso pubblico e al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, si ritiene necessario attribuire il turn over al 50 per cento agli idonei della procedura di assunzioni in deroga

impegna il Governo

a valutare l'assunzione di iniziative normative che prevedano, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'attribuzione del turn over al 50% agli idonei della procedura di assunzioni in deroga.

EMENDAMENTI

8-quater.0.1

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che per essere stati già addebi alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

8-quater.0.2

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

1. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere ulteriori 100 allievi agenti della Polizia di Stato, derogando al vigente limite d'età, che dovranno essere individuati, tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto-legislativo 15 marzo 2010 n. 66, mediante scorrimento della graduatoria cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

8-quater.0.3

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Fondo per il rinnovo del contratto delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare)

1. E istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per il rinnovo dell'accordo sindacale e del provvedimento

di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 560 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8-quater.0.4

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Fondo per il rinnovo del contratto delle Forze armate)

1. E istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 343 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per il rinnovo del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 343 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8-quater.0.5

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-quinquies.

(Fondo per il rinnovo del contratto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. E istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 76 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per il rinnovo dell'accordo sindacale per il personale direttivo e non direttivo, dirigente e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 76 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza", di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8-quater.0.6

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

Alla lettera *b*), del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, le parole da: "purché in possesso" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "purché in possesso dell'idoneità psicofisica"».

8-quater.0.7

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-quinquies.

Alla lettera *b*) *del comma 2-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, le parole da: "purché in possesso» sino alla fine del periodo, sono soppresse"».

Art. 9

9.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere il comma 2.

9.2

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «dopo il 1° settembre 2019».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 30 settembre 2019».

9.3

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «dopo il 30 settembre 2019».

9.4

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «dopo il 31 ottobre 2019».

9.5

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dopo il 31 dicembre 2019» con le seguenti: «dopo il 30 novembre 2019».

9.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° settembre 2019».

9.7

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2019».

9.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° novembre 2019».

9.9

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «a decorrere dal 1° dicembre 2019».

9.10

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020"».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «e di intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di intercettazioni e di prescrizione del reato».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14-giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

le norme del decreto in esame, lungi dall'affrontare realmente il tema della sicurezza nazionale, da un lato criminalizzano le organizzazioni non governative impegnate nel disperato tentativo di contenere e ridurre il numero di morti nel Mar mediterraneo; e dall'altro, inaspriscono, peraltro con lo strumento del decreto-legge, la disciplina dei reati commessi nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;

nulla invece viene disposto dal decreto-legge in merito ai problemi che realmente possono intaccare il tema della sicurezza dei cittadini, come dimostrato dai recenti fatti riportati a mezzo stampa sulla continua escalation di violenza e aggressione, che iniziano sempre più spesso via *web* attraverso commenti od osservazioni di sistematico incitamento all'odio con l'utilizzazione di parole, insulti o espressioni altamente offensivi .nei confronti spesso di donne la cui unica colpa risiede nell'aver espresso opinioni non condivise da altri utenti;

particolarmente grave è in tal senso l'atteggiamento sempre più frequente di esponenti del Governo, che ben al di là del contegno che il loro ruolo

imporrebbe, e in maniera del tutto incoerente con quei provvedimenti a tutela delle donne che vantano di aver approvato in Parlamento, utilizzano espressioni denigratorie, irridenti e offensive che semplicemente danno il via ad una vera e propria gogna mediatica che ferisce e attacca le donne con espressioni altamente aggressive, oltraggiose o sessiste;

peraltro, proprio i recenti fatti di cronaca hanno mostrato come non di rado queste forme di aggressioni nate nel mondo virtuale possono agevolmente trasformarsi in vere e proprie aggressioni e violenze fisiche e verbali,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, sul piano politico e su quello legislativo, idonea a contrastare efficacemente il diffondersi di tutte quelle forme di violenza o aggressione, che, nate via *web*, alimentano il diffuso clima di incitamento all'odio e contribuiscono in maniera determinante a incrementare comportamenti aggressivi e violenti nei confronti delle donne.

EMENDAMENTI

9.0.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, impegnati in attività di servizio di ordine pubblico, devono avere sull'uniforme e sul casco di protezione, sui due lati e sulla parte posteriore dello stesso, una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.

4. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o

autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.

5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.»

9.0.2

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 29-bis della legge 1° dicembre 2018, n. 132)

All'Articolo 29-bis (*Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero*) sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *a*) del comma 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente periodo: "Sono esclusi da tale divieto: i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'Aire il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito; i soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia; i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco)".».

9.0.3

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, la lettera *a-bis*) è soppressa».

9.0.4

GARAVINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 9-ter della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro"».

Art. 10

10.1

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI, QUAGLIARIELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - 1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.500 unità così ripartito:

a) 500 unità al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti e obiettivi sensibili, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019;

b) 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia nei comuni ove si rende maggiormente necessario per l'anno 2019.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 3 e del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *a)* è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.2

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.»

10.3

PARRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.214.141 euro» con le seguenti: «1.290.000 euro».

10.0.1

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato "Tavolo tecnico".

2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.

3. Al tavolo tecnico sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche ad una maggiore presenza di stranieri residenti;

b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;

c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta

attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.0.2

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.0.3

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'evento "Matera capitale europea della cultura 2019" e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino, la dotazione organica della Polizia di Stato in

provincia di Matera è incrementata, entro il 31 dicembre 2019, nella misura di un terzo rispetto alle attuali unità in servizio».

10.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuta ad avviare la sperimentazione della pistola elettrica Taser per il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di spesa di cui alla medesima disposizione».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 10-ter

G10-ter.1

DONNO, MININNO, ORTIS, ROMANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1437 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»

premesso che:

il decreto legge contiene diverse misure in favore della Polizia di Stato, da quelle per l'approvvigionamento dei pasti per il personale impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede (articolo 10-bis) alle misure in tema di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia dello Stato (articolo 10-ter);

considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione,

valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle-carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», afferma che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione» e aggiunge che «L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno»;

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

appare evidente la lesioni di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di

organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.

G10-ter.2

DONNO, MININNO, ORTIS, ROMANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1437 recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica»;

premesso che:

il decreto legge contiene diverse misure in favore della Polizia di Stato, da quelle per l'approvvigionamento dei pasti per il personale impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede (articolo 10-*bis*) alle misure in tema di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato (articolo 10-*ter*);

considerato che:

al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici.

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G10-ter.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES, GRASSO

Il Senato, in sede di discussione del decreto legge A.S. 1437;

premessi che:

L'attuale retribuzione del Corpo della Polizia di Stato è il risultato di un blocco contrattuale che dura da 8 anni e che vede l'Italia fanalino di coda anche nella graduatoria delle retribuzioni dei dipendenti delle forze di polizia e sicurezza nell'Unione europea. Un allievo agente di Polizia, ad esempio, guadagna circa 800 euro al mese, mentre dopo 10 anni, senza che nel frattempo ci siano stati avanzamenti di carriera, può arrivare a guadagnare massimo 1.400 euro. Facendo un confronto con quanto succede negli altri Paesi europei l'Italia sembra essere molto indietro. Ad esempio, in Austria un agente parte da 1.700 euro e ogni 2 anni può beneficiare di uno scatto di anzianità, e di un conseguente aumento di stipendio. In Germania lo stipendio base è di 1.600 euro circa, mentre in Francia e in Inghilterra è rispettivamente di 1.700 euro e 1.950 euro. Lo stipendio di un allievo in Italia è più simile a quello di un ruolo analogo a Cipro, dove la retribuzione è di 880 euro;

I dipendenti delle Forze di Polizia italiane fanno bene a lamentarsi, poiché la loro retribuzione è molto più bassa rispetto a quella degli altri Paesi Europei. Senza dimenticare che gli scatti di anzianità comportano aumenti di stipendio di un terzo inferiore rispetto a quelli di altri Paesi; questo problema in parte è stato risolto con l'entrata in vigore del riordino delle carriere, ma le Forze dell'Ordine sono ancora lontane dall'essere soddisfatte della loro retribuzione;

Il contratto nazionale del comparto sicurezza del triennio 2016-2018 del Corpo ad ordinamento civile dello Stato è scaduto da più di otto mesi e deve essere rinnovato con l'obiettivo primario di giungere ad un adeguamento retributivo tale da consentire un allineamento degli stipendi dei dipendenti del comparto difesa e sicurezza agli analoghi trattamenti previsti negli altri Paesi dell'Unione europea,

impegna il Governo:

a prevedere, al momento della definizione della prossima Legge di Bilancio, un adeguato stanziamento di risorse al fine del rinnovo del contratto nazionale del comparto sicurezza, con l'obiettivo primario di giungere ad un adeguamento retributivo tale da consentire un allineamento degli stipendi dei dipendenti del comparto difesa e sicurezza agli analoghi trattamenti previsti negli altri Paesi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

10-ter.0.1

PETRENGA, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.

4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-*bis* e seguenti del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo.

5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-

tire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019", allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Alle medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

10-ter.0.2

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: «limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili», sono sostituite dalle seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10-ter.0.3

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

1. Al primo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "pari a 7 .050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9 .100 unità".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

10-ter.0.4

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

(Potenziamento dell'Operazione «Strade Sicure»)

1. Al primo periodo del comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

10-ter.0.5

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-quater.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico dovute alle disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 in materia di smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del medesimo decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10-ter.0.6

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

(Potenziamento dell'organico delle Forze di polizia)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, commi 381, 383, 384 e 387 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 16.165.500 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10-ter.0.7

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico della componente collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili (SATI), ai non idonei alle prove fisiche ovvero alle visite mediche della procedura di assunzioni in deroga è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nel ruolo SATI».

10-ter.0.8

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito con le parti sociali un Tavolo tecnico incaricato di regolare in conformità all'articolo 36 della Costituzione i minimi retributivi da applicare al personale assunto nel settore privato dell'antincen-

dio e proveniente dal comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

10-ter.0.9

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il turn over al 50 per cento».

10-ter.0.10

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-quater.

Al comma 391, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento" e le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento"».

Art. 11-bis

11-bis.0.1

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

«1-*quinqüies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia».

11-bis.0.2

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado, esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

c) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

d) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

e) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono unici titolari».

Art. 12

12.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

12.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione economica e sociale mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, per la collaborazione anche nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea ad esclusione di quelli che si trovano in condizioni di conflitto militare, crisi alimentare, sanitaria e ambientale o che non garantiscono la tutela dei diritti umani».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con: «Fondo per le politiche di rimpatrio».

12.3

ALFIERI, MIRABELLI, PARRINI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di definire politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.4

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «una dotazione» inserire la seguente: «iniziale».

12.5

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

12.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

12.7

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «4 milioni».

12.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «3 milioni».

12.9

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, dopo le parole: «2 milioni» aggiungere le parole: «e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

12.10

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».

12.11

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2019» con le seguenti: «per gli anni 2019 e 2020».

12.12

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «intese bilaterali» inserire le seguenti: «ispirati alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.13

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «comunque denominate», aggiungere le seguenti: «purché dotate di clausola che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali».

12.14

ALFIERI, GIACOBBE, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «, comunque denominate,» inserire le seguenti: «, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.15

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.» *con le seguenti:* «, in linea con i principi della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi *partner* e del coinvolgimento delle comunità locali, come previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.16

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.» *con le seguenti:* «, in conformità a quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.17

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la parola: «particolare».

12.18

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, GIACOBBE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «della riammissione» *con* «dei rimpatri».

12.19

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quelli che si trovano in condizioni di conflitto militare, crisi alimentare, sanitaria e

ambientale o che non garantiscono la tutela dei diritti umani come identificati dalle convenzioni internazionali.»

12.20

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli che si trovano in condizioni di conflitto militare, crisi alimentare, sanitaria e ambientale o che non garantiscono la tutela dei diritti umani come identificati dalle convenzioni internazionali».

12.21

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali in materia di *non refoulement*.».

12.22

PARRINI, ALFIERI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto degli obblighi fissati dalla Direttiva 115/2008/CE in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi e del principio di *non refoulement*.».

12.23

ALFIERI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto del principio di *non refoulement*.».

12.24

ALFIERI, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125».

12.25

ALFIERI, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle politiche europee disciplinate dal Trattato sul funzionamento dell'Unione e con il rispetto degli obblighi fissati dalla Direttiva 115/2008/CE in materia di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi».

12.26

ALFIERI, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «intese bilaterali» inserire le seguenti: «promuovendo lo sviluppo locale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 11 agosto 2014, n. 125,».

12.27

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali nonché il rispetto di quanto stabilito dalle Convenzioni di Ginevra in materia di Rifugiati».

12.28

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali».

12.29

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

12.30

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

12.31

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «55 milioni».

12.32

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sopprimere le parole: «mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» e il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2».

12.33

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.34

PARRINI, ALFIERI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» con le seguenti: «mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

12.35

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, dall'intera somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.36

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, da una quota pari alla metà della somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.37

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, l'intera somma dei risparmi conseguiti nell'esercizio finanziario 2018 dalla Camera dei deputati, previa approvazione del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019, è versata nell'esercizio finanziario 2019 all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione, nel medesimo anno, al fondo di cui al comma 1. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.38

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, una quota pari alla metà dei risparmi conseguiti nell'esercizio finanziario 2018 dalla Camera dei deputati, previa approvazione del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019, è versata nell'esercizio finanziario 2019 all'entrata del bilancio dello stato per la successiva riassegnazione, nel medesimo anno, al fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.39

MIRABELLI, ALFIERI, PARRINI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Agli oneri di cui al comma 1» con le seguenti: «Agli oneri di cui ai commi 1 e 2-bis».

ORDINE DEL GIORNO

G12.400

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame istituisce, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo per le politiche di rimpatrio volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Paesi extra-UE;

il fondo ha una dotazione iniziale di due milioni di euro per l'anno 2019, che potranno essere incrementati da una quota annua fino a cinquanta milioni di euro determinata annualmente con decreto interministeriale;

la quota incrementale, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, è a valere su una parte delle risorse derivanti dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, posti in essere dal Ministero dell'interno in attuazione della legge di bilancio 2019;

in base alla lettura della norma la modalità di finanziamento del fondo negli anni successivi a quelli in corso appare incerta e questo, di fatto, svuoterebbe il fondo della sua funzione,

impegna il Governo,

a valutare con successivi provvedimenti di destinare al fondo di cui in premessa una quota fissa annuale, di importo doppio rispetto a quella prevista per il 2019, che garantisca l'operatività del fondo anche laddove non si generassero sufficienti risparmi di spesa dalle misure di razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione e dagli interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti.

EMENDAMENTI

12.0.1

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, l'articolo 2 è soppresso».

12.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, il comma 1 dell'articolo 2 è soppresso».

12.0.3

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, l'articolo 6 è sostituito con il seguente:

"Art. 6. - (Disposizioni in materia di rimpatri). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

12.0.4

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, sostituire il capoverso "b)" con il seguente:

"b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio,

in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.0.5

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di

origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati"».

12.0.6

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

12.0.7

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018 n. 132, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

"Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'Enna 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

12.0.8

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Finanziamento di programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. All'articolo 14-ter, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: "delle" è sostituita dalle seguenti: "non meno del 50 per cento delle"».

12.0.9

MIRABELLI, ALFIERI, PARRINI, CERNO, FARAONE, PINOTTI, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12.1.

(Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti (RVA))

"1. Al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2020-2022 e nel limite di spesa di 10.500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'informazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano"».

12.0.10

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

12.0.11

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1.

1. Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di atti-

vità operative o addestrative, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio.

Nel caso in cui in esito al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute.

Nel caso in cui il Comitato di verifica delle cause di servizio accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche il risarcimento del danno biologico e del danno morale subito».

12.0.12

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

1. All'articolo 165 del codice penale, sesto comma, sostituire le parole: "il reato previsto dall'articolo 624-*bis*" con le seguenti: "i reati previsti dagli articoli 336, 337 e 624-*bis*"».

12.0.13

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso o simile)

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: "a decorrere dall'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2021";

b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai

sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2019;

c) l'anticipazione di cui alla lettera b) è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di cui alla lettera b), le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da b) a d);

f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

12.0.14

BARBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Modifiche al codice della strada)

1. Al fine di garantire una migliore e più adeguata applicazione delle disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero come introdotte dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, all'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1-*ter*, ovunque ricorrano, dopo le parole: "Spazio economico europeo" sono inserite le seguenti: "o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco";

b) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia"».

12.0.15

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.";

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati"».

12.0.16

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti la quota vincolata del risultato di

amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità"».

12.0.17

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Adeguamento della restituzione del Fondo di rotazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "per adeguarlo" sono sostituite dalle seguenti: "e il periodo di restituzione del Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, così da adeguarli".

2. All'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: "per il risanamento finanziario degli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione,"; le parole: "prevede un'anticipazione a valere sul" sono sostituite con le seguenti: "istituisce un";

b) al comma 2, le parole: "di 10 anni" sono sostituite con le seguenti: "non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e".

3. All'articolo 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: "e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente"».

12.0.18

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Rimodulazione o riformulazione piani di riequilibrio)

1. La disciplina di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applica, sulla base di apposita deliberazione dell'organo consiliare, da adottarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, a tutti gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000».

12.0.19

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Proroga della decorrenza del «fondo garanzia debiti commerciali» e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "A partire dall'anno 2021"».

12.0.20

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

12.0.21

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12.1

(Contributi alle fusioni di comuni)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

"1-ter. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro"».

Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di pari importo.

Art. 12-bis

12-bis.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «2 milioni di euro» con le seguenti: «2,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «8,8 milioni di euro» con le seguenti: «9,3 milioni di euro».

12-bis.2

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire le parole: «4,5 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro» con le seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro».

12-bis.3

PARRINI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2019» con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

12-bis.4

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «449.370 euro» con le seguenti: 455.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «8,8 milioni di euro» con le seguenti: «8,9 milioni di euro».

12-bis.5

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1.362.890 euro con le seguenti: «1.440.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro» con le seguenti: «14,6 milioni di euro».

12-bis.6

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1.362.890 euro» con le seguenti: «1.400.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro» con le seguenti: «14,6 milioni di euro».

12-bis.7

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «407.329 euro» con le seguenti: «440.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,6 milioni di euro».

12-bis.8

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «407.329 euro» con le seguenti: «430.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,6 milioni di euro».

12-bis.9

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1.500.000 euro» con le seguenti: «1.600.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro» con le seguenti: «14,6 milioni di euro».

12-bis.10

PARRINI

Al comma 3, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1.500.000 euro» con le seguenti: «1.550.000 euro».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro» con le seguenti: «14,6 milioni di euro».

12-bis.11

PARRINI

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «27.520.213 per l'anno 2019» con le seguenti: «27.580.000 per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro» con le seguenti: «8,9 milioni di euro».

12-bis.12

PARRINI

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «21.578.172 per l'anno 2020» con le seguenti: «21.650.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,6 milioni di euro».

12-bis.13

PARRINI

Al comma 3, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «21.578.172 per l'anno 2020» con le seguenti: «21.630.000 per l'anno 2020».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,6 milioni di euro».

12-bis.14

PARRINI

Al comma 3, lettera b), numero 3), capoverso «01.», sostituire le parole: «di cui almeno uno» con le seguenti: «di cui almeno due».

12-bis.15

PARRINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «350.630 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «450.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «8,9 milioni di euro per l'anno 2019».

12-bis.16

PARRINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole «350.630 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «400.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «9 milioni di euro per l'anno 2019».

12-bis.17

PARRINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «592.671 euro per l'anno 2020» con le seguenti: «700.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «12,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «12,7 milioni di euro per l'anno 2020».

12-bis.18

PARRINI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «592.671 euro per l'anno 2020» con le seguenti: «650.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «12,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «12,6 milioni di euro per l'anno 2020».

12-bis.19

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1,7 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro» con le seguenti: «9 milioni di euro».

12-bis.20

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «1,5 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «1,6 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro» con le seguenti: «8,9 milioni di euro».

12-bis.21

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «2,7 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,7 milioni di euro».

12-bis.22

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «2,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «2,6 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «12,5 milioni di euro» con le seguenti: «12,6 milioni di euro».

12-bis.23

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «6 milioni di euro annui» con le seguenti: «6,3 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui» con le seguenti: «14,8 milioni di euro annui».

12-bis.24

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «6 milioni di euro annui» con le seguenti: «6,2 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui» con le seguenti: «14,7 milioni di euro annui».

12-bis.25

PARRINI

Al comma 4, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «6 milioni di euro annui» con le seguenti: «6, 1 milioni di euro annui».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui» con le seguenti: «14,6 milioni di euro annui».

12-bis.26

PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «152.», primo periodo, sostituire le parole: «massimo di 3,5 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 3,8 milioni di euro».

12-bis.27

PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «152.», primo periodo, sostituire le parole: «massimo di 3,5 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 3,7 milioni di euro».

12-bis.28

PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «152.», primo periodo, sostituire le parole: «massimo di 3,5 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 3,6 milioni di euro».

12-bis.29

PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «152.», primo periodo, sostituire le parole: «massimo di 1,5 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 1,7 milioni di euro».

12-bis.30

PARRINI

Al comma 4, lettera b), capoverso «152.», primo periodo, sostituire le parole: «massimo di 1,5 milioni di euro» con le seguenti: «massimo di 1,6 milioni di euro».

12-bis.31

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «4.500.000 euro annui» con le seguenti: «4.800.000 euro annui».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «9,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,8 milioni di euro per l'anno 2020».

12-bis.32

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «4.500.000 euro annui» con le seguenti: «4.700.000 euro annui».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «9 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,7 milioni di euro per l'anno 2020».

12-bis.33

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «4.500.000 euro annui» con le seguenti: «4.600.000 euro annui».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «8,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020».

12-bis.34

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» con le seguenti: «2.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.35

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» con le seguenti: «2.700.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.36

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026» con le seguenti: «2.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026».

Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.37

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.38

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «7,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.39

PARRINI

Al comma 5, sostituire le parole «7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «7,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «14,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

12-bis.40

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di equiparare le prestazioni pensionistiche di privilegio spettanti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già previste per il personale di ruolo del medesimo Corpo, in caso di decesso o di invalidità permanente per causa di servizio, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo perequativo la cui dotazione finanziaria è di euro 300.000 per l'anno 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione. Le prestazioni previdenziali di cui al presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2019 e vi può accedere anche il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già colpito da invalidità permanente per causa di servizio o i superstiti degli aventi diritto già deceduti. Resta escluso il riconoscimento di prestazioni arretrate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle risorse destinate alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis si provvede, quanto a 300.000 euro per l'anno 2019, e quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trienna-

le 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

12-bis.41

PARRINI, MIRABELLI, PINOTTI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma 6-bis».

12-bis.42

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel limite massimo di spesa pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, la Polizia di Stato è autorizzata ad assumere, nel triennio 2019-2021, 450 Allievi Vice Ispettori, esclusivamente mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per Allievi Vice Ispettori del

Corpo forestale dello Stato (*Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 94 del 29 novembre 2011). All'uopo, la validità della predetta graduatoria è prorogata sino al 31 dicembre 2021.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede:

a) quanto a 7.000.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 7.000.000 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-bis.43

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Al fine di equiparare le prestazioni pensionistiche di privilegio spettanti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle già previste per il personale di ruolo del medesimo Corpo, in caso di decesso o di invalidità permanente per causa di servizio, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo perequativo la cui dotazione finanziaria è di euro 300.000 per l'anno 2019 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione. Le prestazioni previdenziali di cui al presente comma hanno effetto dal 1° settembre 2019 e vi può accedere anche il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già colpito da invalidità permanente per causa di servizio o i superstiti degli aventi diritto già deceduti. Resta escluso il riconoscimento di prestazioni arretrate. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti mediante riduzione delle risorse

destinate alla retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *6-bis* si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

b) quanto a 3.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-bis.44

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a otto anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

6-ter. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui al comma 1 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della ces-

sazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

6-quater. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-ter* è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6-quinquies. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6-sexies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *6-bis* e *6-ter*, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

ORDINI DEL GIORNO

G12-bis.400

D'ARIENZO

Il Senato,

premesso che:

il Capo II del presente decreto-legge introduce una serie di disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;

l'articolo *12-bis*, al comma 2, assicura il medesimo trattamento, per quanto riguarda il valore del buono pasto, a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa e della Capitaneria di porto con qualifica dirigenziale, equiparando in particolare l'importo del buono pasto a quello del personale non dirigente, attualmente fissato in 7 euro;

il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha introdotto, in via sperimentale e per il triennio 2019-2021, il diritto a conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, la c.d. "quota 100";

la disposizione che ha introdotto la c.d. "quota 100" esclude espressamente dall'applicazione il "personale in divisa". Il comparto "Sicurezza-Difesa" ha da sempre garantito l'accesso alla pensione con requisiti ridotti rispetto agli altri comparti, per la peculiarità del relativo *status* giuridico e la gravosità del correlato impiego, riconosciuto anche dall'articolo 19 del 4 novembre 2010, n. 183. Tale specificità, tuttavia, rischia questa volta di rivelarsi un *boomerang*, a dispetto della richiamata specificità di comparto introdotta dalla citata legge n. 183 del 2010;

sempre lo stesso decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i soggetti a cui si applica la disciplina di cui all'articolo 15, ha previsto la conferma, fino al 31 dicembre 2026, del requisito pensionistico, consistente in un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, introducendo il congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita, escludendo dalla suddetta applicazione il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

considerato che:

il congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita determinerà un sensibile "avvicinamento", quasi un'assimilazione, dei requisiti della pensione anticipata spettante al personale in divisa a quello previsto per i restanti lavoratori dipendenti, in spregio della specificità del Comparto normativamente riconosciuta (art. 19 della legge n. 183 del 2010) in ragione dei peculiari compiti e funzioni che hanno, per di più, giustificato una deroga anche dalla c.d. "riforma Fornero" (art. 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011);

mentre per il personale del comparto pubblico i requisiti resteranno fermi a 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per il personale del comparto sicurezza-difesa aumenteranno nell'arco del suddetto periodo, come segue:

a. nel 2019-2020 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 più 35 anni mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 anni;

b. nel 2021-2022 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 5 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 5 mesi;

c. nel 2023-2024 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 58 e 10 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 41 e 10 mesi;

d. nel 2025-2026 il requisito anagrafico più l'anzianità contributiva sarà di 59 e 3 mesi più 35 mentre il solo requisito relativo all'anzianità sarà di 42 e 3 mesi;

tenuto conto che:

l'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ha previsto per i soggetti che fruiscono dell'anticipo pensionistico "quota 100" o che accedono ai pensionamenti di vecchiaia di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, escludendo anche in questo caso il comparto della "Sicurezza-Difesa";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, che le norme introdotte con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con particolare riferimento al congelamento del progressivo adeguamento dei requisiti pensionistici in base agli incrementi della speranza di vita, vengano estese al comparto "Sicurezza-Difesa".

G12-bis.401

D'ARIENZO

Il Senato,

premesso che:

il Capo II del presente decreto-legge introduce una serie di disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza;

l'articolo 12-*bis*, al comma 2, assicura il medesimo trattamento, per quanto riguarda il valore del buono pasto, a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa e della Capitaneria di porto con qualifica dirigenziale, equiparando in particolare l'importo del buono pasto a quello del personale non dirigente, attualmente fissato in 7 euro;

l'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092 "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", prevede l'applicabilità dell'aliquota del 44 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al personale militare che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, ad eccezione dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo;

l'articolo 44 del medesimo d.P.R. stabilisce, per il calcolo della pensione spettante "al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo", l'applicazione dell'aliquota del 35% per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante per chi avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile. Detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento;

l'I.N.P.S. in sede di riconoscimento del trattamento pensionistico agli interessati ritiene che la quota di pensione retributiva spettante al perso-

nale militare vada calcolata come per il personale civile e cioè applicando l'aliquota del 35 per cento e non quella del 44 per cento;

in particolare, l'Istituto previdenziale ritiene che l'articolo 54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con "almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile" e non anche a quella di prosecuzione del servizio, dopo aver maturato quell'anzianità, ovvero non si applicherebbe al personale che abbia invece proseguito il servizio oltre il 20° anno;

considerato che:

l'I.N.P.D.A.P., fino al 31 dicembre 2011, quando è confluita in I.N.P.S., nel fornire istruzioni operative alle proprie strutture territoriali precisava che: "Il computo dell'aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall'articolo 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo";

la vicenda è stata oggetto più volte di decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti il cui esito è stato piuttosto difforme a parità di requisiti dei ricorrenti;

in ogni caso, in una sentenza favorevole al militare ricorrente, emessa dalla Sezione Corte dei Conti della Regione Sardegna, assume importante rilievo che l'erronea interpretazione applicata dall'I.N.P.S., oltre a privare coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio della percentuale maggiorata, inficia il riconoscimento che spetta al militare dell'aliquota dell'1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 54;

l'interpretazione dell'I.N.P.S. sta creando disorientamento ed in qualche caso un vero e proprio danno ai militari interessati;

considerato inoltre che:

va evidenziato e ribadito che l'articolo 44 non può trovare applicazione nei confronti del personale militare trattandosi di disposizione inserita nel Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale"), Capo I ("Personale civile"), del richiamato d.P.R., e, quindi, dettata esclusivamente per il personale civile sicché non si comprende su quali basi l'ente previdenziale ritenga di estenderne l'ambito applicativo al personale militare cui, invece, fa espresso riferimento il successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'articolo 54. Tale rilievo appare già di per sé idoneo a palesare l'incongruenza del *modus operandi* dell'I.N.P.S.;

l'articolo 1867, comma 2, del Codice Ordinamento Militare, approvato nel 2010, conferma la vigenza, per il personale militare, dell'art. 54 nonostante sia stato introdotto il sistema contributivo a partire da 1996 ex legge n. 335 del 1995;

tenuto conto che:

con le sentenze 422/2018, 197 e 208 entrambe del 2019, la prima e la seconda Sezione Centrale di Appello della Corte dei Conti - le uniche decisioni finora registrate al secondo livello di giurisdizione contabile- hanno confermato che il beneficio va riconosciuto a favore dei militari;

nella sentenza 197/2019 assume fondamentale rilievo la parte in cui si legge: "...non è corretto l'impianto argomentativo dell'I.N.P.S. secondo cui l'aliquota del 44 per cento, sarebbe la risultante della somma di due componenti: il 35 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33 per cento no a 15 anni, ed il 9 per cento, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8 per cento per i successivi 5 anni. Sicché, dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8 per cento sino al conseguimento dell'80 per cento, aliquota massima conseguibile. In realtà, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44 per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto 15 anni. Le anzianità superiori contenute entro il limite del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici."

la decisione dell'I.N.P.S. comprime e nega le aspettative economiche ed i diritti maturati dai militari così come riconosciuti dal d.P.R. 1092/1973;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, il riconoscimento dei diritti maturati dal punto di vista previdenziale dal personale militare con riferimento all'applicabilità dell'aliquota del 44 per cento per il calcolo della quota di pensione retributiva spettante al suddetto personale che avesse maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile, ad eccezione dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo.

EMENDAMENTI

Art. 12-ter

12-ter.1

PARRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «100.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «130.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «100.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «130.000 euro per l'anno 2019».

12-ter.2

PARRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «100.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «110.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituirete parole: «100.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «110.000 euro per l'anno 2019».

12-ter.3

PARRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.200.000 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.200.000 di euro».

12-ter.4

PARRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.100.000 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.100.000 di euro».

12-ter.5

PARRINI

Al comma 1 sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.050.000 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1 milione di euro» con le seguenti: «1.050.000 di euro».

12-ter.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

12-ter.0.2

Gasparri, Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Quagliariello, Schifani, Gallone, Berardi, Toffanin, Rizzotti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il

dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dai verificarsi dell'evento".

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12-ter.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-ter. Nei casi previsti dal comma 4-bis, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-bis".

2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze"».

12-ter.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età».

12-ter.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12-ter.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Anticipo turn over Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigili del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

12-ter.0.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

12-ter.0.8

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

12-ter.0.9

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 31 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, la serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 10 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 610.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile"».

12-ter.0.10

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 31 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 730.000 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-ter.0.11

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le OO.SS. Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate"».

12-ter.0.12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12-ter.0.13

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di prestazioni per gli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-bis. A decorrere dal 1 ° gennaio 2020 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici di grave e documentata entità derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12-ter.0.14

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Anticipo turnover vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del

fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90, del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero all'interno».

12-ter.0.15

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 31 dicembre 2019, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2020.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2019 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2020. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-ter.0.16

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-ter.0.17

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Anticipo turnover vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90, del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 10 ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero all'interno».

12-ter.0.18

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile

1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno».

12-ter.0.19

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

12-ter.0.20

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

12-ter.0.21

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, DE FALCO, NENCINI, MARTELLI,
NUGNES

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater

(Compensi per prestazioni di lavoro straordinario e indennità di trasferimento della Polizia di Stato)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è autorizzata, la spesa per un ulteriore importo di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per gli appartenenti alle Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è autorizzata, la spesa, a decorrere dall'anno 2019 per un ulteriore importo di 12 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 e sue proiezioni, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'Interno».

12-ter.0.22

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "1°

aprile 1981, n. 121", sono aggiunte le seguenti: "al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale"».

12-ter.0.23

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini)

1. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo, dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottopongono i clienti, all'entrata del locale, alla rilevazione del tasso alcolemico mediante apposito apparecchio. Qualora il tasso sia superiore al limite di 0,5 grammi per litro, in deroga all'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, i titolari e i gestori di cui al periodo precedente, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio ai clienti stessi».

12-ter.0.24

BERARDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

12-ter.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. L'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

"9.1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:

- a) conosca i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
- b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
- c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B 1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
- d) dichiararsi di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno".

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità».

12-ter.0.26

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Modifiche al Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 è introdotto il seguente comma:

"5-quater. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata"».

12-ter.0.27

CONZATTI, TESTOR, SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "nel cui capitale non figurino privati" sono sostituite con le seguenti: "nel cui capitale eventualmente figurino privati, anche già soci, nei limiti e secondo le modalità conformi alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014"».

12-ter.0.28

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "(QCER)" sono inserite le seguenti: "nonché degli elementi essenziali della Costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto".

b) le parole: "che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico" sono soppresse».

12-ter.0.29

CONZATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12quater.

1. Al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 148 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «nel cui capitale non figurino privati», sono inserite le seguenti: «ovvero, nei limiti e secondo le modalità previste dalla Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, qualora detta partecipazione non comporti diritti di veto o controllo».

12-ter.0.30

PARRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-quater.

(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

12-ter.0.31

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 dopo le parole: "la categoria dei servizi pubblici a domanda individuale." sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso tra i servizi pubblici a domanda individuale rientra il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado"».

Conseguentemente, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'Interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, dopo il numero 19) è aggiunto il seguente numero:

«20) il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado».

12-ter.0.32

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-quater.

1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di un milione di euro per il 2019 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 euro per il 2019 e a 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12-ter.0.33

CONZATTI, CALIENDO

Dopo il Capo II inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE**

Art. 12-quater.

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito)

1. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto».

12-ter.0.400 (già 12-ter.400)

D'ARIENZO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-quater

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 dopo le parole "del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201," sono inserite le seguenti: "incluso il personale di cui personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

12-ter.0.401 (già 12-ter.401)

D'ARIENZO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-quater

(Modifiche all'articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole "comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "commi 10 e 18".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 13

13.1

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, anche motivata da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale e all'identità di genere».

13.2

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati».

13.3

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«*1-bis*) al comma *1-bis* è premesso il seguente periodo: "Gli incontri di calcio cui prendono parte le formazioni giovanili costituiscono a tutti gli effetti manifestazioni sportive"».

13.4

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prescrizione è sempre imposta quando gli episodi di violenza o di incitamento alla violenza che hanno determinato il divieto sono stati motivati da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere"».

13.5

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nel caso di condotta motivata da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, il divieto non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a sei. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere"».

13.6

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del

comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere"».

13.7

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere"».

13.8

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni politiche"».

13.9

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la pre-

scrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni religiose"».

13.10

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni razziali"».

13.11

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Nel caso in cui il divieto sia stato originariamente disposto ai sensi del comma 1, lettera a) la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a sette e superiore a dodici anni, qualora la persona destinataria del divieto abbia incitato, inneggiato o indotto a violenza motivata da ragioni legate all'origine etnica"».

13.12

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già

destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni"».

13.13

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: «3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni"».

13.14

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

«3-bis) al comma 6, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 siano state adottate in occasione di atti o episodi di violenza o incitamento alla violenza determinata da ragioni politiche, religiose, razziali o legate all'origine etnica, all'orientamento sessuale o all'identità di genere, il contravventore è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro"».

13.15

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: «condannati», inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».*

13.16

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: «condannati», inserire le seguenti: «negli ultimi cinque anni»;*

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».*

13.17

PARRINI

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «condannati» inserire le seguenti: «negli ultimi sei anni».

13.18

PARRINI

Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione».

13.19

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente comma:

"1-ter. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo nazionale di garanzia, con una dotazione iniziale di euro 500.000 volto a indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione, nel corso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare. Con decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa intesa in sede di

Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo"».

13.20

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi».

13.21

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi».

ORDINI DEL GIORNO

G13.1

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;

la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n. 31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;

la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere »palestre« di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa per garantire ai tifosi e alle famiglie di poter frequentare gli stadi in sicurezza, prevenendo possibili infiltrazioni criminali nelle tifoserie.

G13.2

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;

la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n. 31) evidenzia che: «Il

rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;

la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere »palestre« di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative di competenza per contrastare tutte le organizzazioni che incitano all'odio e alla violenza, o che esaltino o promuovano il fascismo o il nazismo nel corso di manifestazioni sportive.

G13.3

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;

la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n. 31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;

la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere »palestre« di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative urgenti per contrastare in ogni modo il proliferare di gruppi oltranzisti dell'estrema destra nei gruppi ultras e ad adottare apposite iniziative normative volte a sanzionare anche il mero utilizzo della simbologia della gestualità fascista, anche laddove non sia strettamente riconducibile alla ricostituzione del partito fascista, nel corso di manifestazioni sportive.

G13.4

PARRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica A.S. 1437;

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, reca disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

il capo III del decreto reca disposizioni volte a contrastare la violenza in occasione di manifestazioni sportive;

la relazione su Mafia e calcio, approvata il 17 dicembre 2017, dalla Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Doc. XXIII n. 31) evidenzia che: «Il rapporto tra la mafia e le tifoserie è la porta d'ingresso che consente alla criminalità organizzata di tipo mafioso di avvicinarsi alle società per il tramite del controllo mafioso dei gruppi organizzati; le forme di estremismo politico che in essi allignano, inoltre, rischiano di creare saldature con ambienti criminali mafiosi-ancora più preoccupanti per la sicurezza e la vita democratica»;

la stessa relazione sottolinea che «Le risultanze dell'inchiesta parlamentare hanno consentito di rilevare varie forme, sempre più profonde, di

osmosi tra la criminalità organizzata, la criminalità comune e le frange violente del tifo organizzato, nelle quali si annida anche il germe dell'estremismo politico. Il fenomeno della politicizzazione del tifo organizzato è un fenomeno antico ed è un dato di comune conoscenza la distinzione delle tifoserie sulla base dell'orientamento ideologico di estrema destra o di estrema sinistra. Tuttavia, crea inquietudine la presenza di tifosi ultras in tutti i recentissimi casi di manifestazioni politiche estremistiche di destra, a dimostrazione che le curve possono essere "palestre" di delinquenza comune, politica o mafiosa e luoghi di incontro e di scambio criminale»;

con interrogazione a risposta in commissione 5-01155 si è chiesto conto al Governo in merito all'incontro tra il Ministro dell'interno, Matteo Salvini, e il capo ultrà Luca Lucci, detto il Toro, capo della curva sud del Milan, già condannato a 4 anni per la grave aggressione ad un tifoso dell'Inter nel 2009 - poi suicidatosi nel 2012 anche a causa della grave depressione conseguente alla perdita dell'occhio sinistro avvenuta per mano di Lucci- e che a settembre 2018 ha patteggiato una pena di 18 mesi a seguito dell'arresto per traffico di droga, dopo aver già collezionato in precedenza almeno 3 Daspo a decorrere dal 2004,

impegna il Governo:

ad adottare urgenti iniziative di competenza per evitare che comportamenti quali quelli descritti in premessa - ostentati proprio da quella che dovrebbe essere l'autorità nazionale di pubblica sicurezza - travolgano innanzitutto la credibilità delle istituzioni e delle norme approntate per prevenire e reprimere la contaminazione tra gruppi ultras e criminalità comune ed organizzata.

G13.400

CIRIANI, BALBONI, LA PIETRA, LA RUSSA

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge in esame contiene disposizioni di diversa natura riconducibili alla necessità di rafforzare i livelli di sicurezza pubblica e prevenire rischi per l'incolumità pubblica, inoltre reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive;

rappresenta un fenomeno sociale preoccupante il caso della violenza dei genitori durante le manifestazioni sportive del calcio giovanile; in merito, sarebbe quanto meno auspicabile un'azione capillare e congiunta del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), del Comitato italiano paralimpico (Cip) e della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) con le leghe calcistiche e le associazioni che ne fanno parte, affinché vengano promossi il rispet-

to dello sport e delle regole di comportamento e dei valori morali e culturali legati alla corretta pratica sportiva;

in tale quadro, in particolare, si ritiene che i genitori debbano impegnarsi ad avvicinare i propri figli allo sport promuovendo un'esperienza sportiva che sappia valorizzare le loro potenzialità, sia rispettosa delle loro esigenze e dei loro particolari bisogni e sia adeguata ai naturali processi di crescita, evitando ogni forma di pressione, anche di tipo psicologico;

per tale motivo proprio i genitori, ma più in generale tutti coloro che partecipano ad eventi sportivi, non possono rimanere impuniti per comportamenti anche penalmente rilevanti che incitano alla violenza:

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa normativa necessaria a tutela dell'ordine pubblico per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, stabilendo efficaci sanzioni per chiunque promuova, con il proprio comportamento, la violenza nella pratica sportiva in generale e in quella calcistica in particolare, e prevedendo, nello specifico, sanzioni esemplari a carico di quei genitori che si rendano colpevoli dei suddetti comportamenti.

EMENDAMENTI

Art. 14

14.1

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

14.2

VALENTE, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14. - (*Introduzione dell'articolo 384-ter del codice di procedura penale*) - 1. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-ter. - (*Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori*) - 1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale e di quello di cui all'articolo 612-*bis* codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

14.3

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive» inserire le seguenti: «, nonché di appartenere ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista».

14.4

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

*Al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive» inserire le seguenti: «, nonché di appartenere ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista».*

14.5

VALENTE, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Dopo l'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 384-*ter*.

(Fermo di indiziato del delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata del delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 385 e seguenti del presente titolo.

3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 381 comma 3"».

14.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-*ter* è sostituito dal seguente:

"8-*ter*. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano

esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata"».

Art. 15

15.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Sopprimere l'articolo.

15.2

NUGNES, DE PETRIS, DE FALCO, ERRANI, FATTORI

Sopprimere l'articolo.

15.3

PARRINI, VALENTE, CUCCA, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito*) -
1. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto».

15.4

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito*)
- 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente:

"6-*quinquies*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6-*quater* nei casi in cui vi siano cortei o manifestazioni alla presenza di più persone di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

15.5

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Disposizioni in materia di arresto in flagranza differito*)
- 1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 6-*quater* è aggiunto il seguente:

"6-*quinquies*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6-*quater* nei casi in cui vi siano cortei o manifestazioni alla presenza di più persone di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

15.6

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2022";

b) al comma 6-*quater*, secondo periodo, le parole: "fino al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: fino al 30 giugno 2022"».

15.7

VALENTE, CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*
«b) dopo il comma 6-*quater* è inserito il seguente:

"6-*quinquies*. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6-*quater* quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 572 del codice penale, nei casi in cui non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di fragranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto, risulti autore del fatto, sempre che si proceda all'arresto entro e non oltre le quarantotto ore dal fatto"».

15.8

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 6-*quater* all'ultimo periodo è premesso il seguente: "Si applicano le disposizioni di cui al presente comma anche ai casi in cui vi siano cortei o manifestazioni alla presenza di più persone di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

15.9

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 6-*quater* all'ultimo periodo è premesso il seguente:

"Si applicano le disposizioni di cui al presente comma anche ai casi in cui vi siano cortei o manifestazioni alla presenza di più persone di appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

Art. 16

16.1

CUCCA, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 61, dopo il numero 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

"11-*septies*. L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni di associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o di associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

16.2

CUCCA, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 61, dopo il numero 11-*sexies* è aggiunto il seguente:

"11-*septies*. L'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni di associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista"».

16.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, DE FALCO, MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.4

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16.5

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 131-*bis*, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per delitti determinati da motivi abietti e futili legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere della persona offesa, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni"».

16.6

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 131-*bis*, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero per i delitti di cui agli articoli 604-*bis* e 604-*ter*, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni».

16.7

PINOTTI, PARRINI, CUCCA, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-*bis* o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista».

16.8

CUCCA, PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità se il fatto è commesso da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista».

16.0.1

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

1. L'articolo 1-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata"».

16.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-*bis* e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa";

2. All'articolo 115-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "commi secondo, terzo e quarto", ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.3

CUCCA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono abrogati;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Avuto riguardo alla gravità del reato ai sensi dell'articolo 133 del codice penale, alla pena dell'ergastolo può essere sostituita quella della reclusione a trenta anni, e alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso del reato e di reato continuato, può essere sostituita quella dell'ergastolo"».

Art. 16-bis

16-bis.0.1

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-ter.

(Responsabilità oggettiva delle società sportive per i danni cagionati alle Forze di polizia)

1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. Il soggetto proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato dei serie A camere di sicurezza per la custodia degli arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia».

Art. 17

17.0.1

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

17.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 32 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14, maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

17.0.400 (già 17.400)

NASTRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 17-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

Art. 17-bis

17-bis.1

PARRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «260.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «280.000 euro per l'anno 2019».

17-bis.2

PARRINI

Al comma 2, sostituire le parole: «260.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «270.000 euro per l'anno 2019».

17-bis.3

PARRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

17-bis.0.1

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a

istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita

dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti

a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server*, computer, fax, software e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale.

L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

e) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedono almeno i requisiti di leggibilità, intercambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equivalenti;

d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

- 3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;
- 4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;
- 5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;
- 6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;

e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:

- 1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;
- 2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;
- 3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;

f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di *backup* dei dati e dei documenti registrati. La copia di *backup* dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;

g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle *password* assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;

h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-Re DVD-R;

i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:

- 1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;

- 2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

- l)* tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;

m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

17-bis.0.2

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del co-

dice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapacità patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di-condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente

legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server*, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata ai questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività

di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

19. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

17-bis.0.3

FEDELI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Garante nazionale dei diritti umani)

1. È istituito, ai sensi della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48 del 134 del 20 dicembre 1993, il Garante nazionale dei diritti umani, di seguito denominato "Garante", con lo scopo di promuovere e di tutelare i diritti fondamentali della persona, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte. A tal fine, l'ordinamento riconosce un ruolo specifico in materia alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, per le particolari funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, presso il quale opera il Comitato interministeriale per i diritti umani che assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nonché tra queste, gli organismi internazionali e il Garante nazionale dei diritti umani di cui alla presente legge.

2. Il Garante opera con indipendenza di giudizio e di valutazione nonché in piena autonomia decisionale, gestionale e finanziaria; a tal fine, il Garante non può essere nominato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

3. Il Garante è scelto tra persone di alta qualificazione nel settore dei diritti di riconosciuta indipendenza e idoneità alla funzione e che possiedano un'esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

4. Il Garante è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del 'Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, La prima nomina è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

5. Il Garante dura in carica quattro anni e non può essere confermato per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo Garante.

6. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può ricoprire cariche elettive o assumere incarichi di governo o altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né ricoprire incarichi per conto di un'associazione o di un partito o movimento politico; qualora sia docente universitario di ruolo, è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

7. Al Garante compete un'indennità di funzione determinata ai sensi dell'articolo 3, commi da 44 a 52-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, emanato ai sensi del citato comma 52-*bis*.

8. In caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all'incarico, il Garante è immediatamente sostituito. La valutazione circa l'effettiva esistenza dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa e senza ritardo, e provvedono altresì alla nomina del nuovo Garante ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo. Al Garante così nominato si applicano le altre disposizioni del presente articolo».

17-bis.0.4

VERDUCCI, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle azioni eversive di gruppi fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso in ambito scolastico)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle azioni eversive di gruppi fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso in ambito scolastico nelle scuole.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno legato alle azioni di movimenti fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ANPI, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto alle azioni eversive di gruppi fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso e l'educazione alla legalità al fine

di favorire nei ragazzi comportamenti di consapevolezza riguardo il carattere eversivo dei movimenti fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.

4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione ai valori dell'antifascismo, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione».

17-bis.0.5

VERDUCCI, PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno delle azioni eversive di gruppi fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto alle azioni compiute da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero della giustizia, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero della Giustizia, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del fenomeno legato alle azioni eversive dei gruppi fascisti o neofascisti.

3. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del legato alle azioni eversive dei gruppi fascisti o neofascisti, rivolte ai cittadini».

17-bis.0.6

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Istituzione dell'Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto delle azioni eversive di gruppi fascisti o fondati sull'odio razziale, etnico o religioso)

1. Con Decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per le azioni di monitoraggio, prevenzione e contrasto alle associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni, i temi dell'educazione alla legalità e della tutela dei valori democratici della Costituzione della Repubblica Italiana».

17-bis.0.7

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione

organica dei ruoli dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo T3 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite-massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

17-bis.0.8

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei con-

corsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

17-bis.0.9

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, articolo 373, comma 2, lettera *d*), sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco della Valle d'Aosta.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50.000 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

17-bis.0.10

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17-bis.0.11

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.17-ter.

(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)

1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105 è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1, 5 milioni l'anno 2021».

17-bis.0.11a

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-ter.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

17-bis.0.12

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

17-bis.0.13

BALBONI, CIRIANI, LA PIETRA, LA RUSSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono

no al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento».

17-bis.0.14 (già 17-bis.14)

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di cui alla lettera *a)* anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

17-bis.0.15

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Ulteriori disposizioni)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza commessi da appartenenti ad associazioni, movimenti, organizzazioni di cui all'articolo 604-bis o alle associazioni, movimenti, organizzazioni o gruppi di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

17-bis.0.16

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

17-bis.0.17

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Clausola di salvataggio relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

17-bis.0.18

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO,
SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

17-bis.0.19

DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali"».

17-bis.0.20

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n.354)

1. All'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n.354 dopo la parola: "602" è inserita la seguente: "604-bis"».

17-bis.0.21

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 dopo le parole: "dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali", sono aggiunte le seguenti: "e dalle guardie volontarie venatorie riconosciute"».

17-bis.0.22

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-bis, è sostituito dal seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di

reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI"».

17-bis.0.23

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Il comma 3, dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è sostituito dal seguente: "Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento"».

17-bis.0.24

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

17-bis.0.25

PARRINI, MIRABELLI, CERNO, FARAONE, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)

1. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 7-bis. - (*Sanzioni amministrative*) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

1-ter. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Gli Enti locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata"».

17-bis.0.26

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n.159)

1. All'articolo 41-ter, comma 1, alinea, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n.159, dopo le parole: "un tavolo provinciale" è inserita la seguente: "permanente"».

17-bis.0.27

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n.159)

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».

17-bis.0.28

BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

"8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante

procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata"».

17-bis.0.29

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Il 90 per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999"».

17-bis.0.30

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli

obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere *c*) e *d*) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile"».

17-bis.0.31

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, comma 12-ter le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono"».

17-bis.0.32

MASINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:

"15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi d'impatto ambientale ed ecologico"».

17-bis.0.33

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste da presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia"».

17-bis.0.34

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159)

1. All'articolo 51, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 giugno 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quando sussista un interesse alla vendita dei beni,"».

17-bis.0.35

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14)

1. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può

disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità-indicate nella sentenza di condanna"».

17-bis.0.36

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 149)

1. All'articolo 11, comma 3.4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 3.2," sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica"».

17-bis.0.37

PARRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 149)

1. All'articolo 11, comma 3.4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole: "Ai fini della corresponsione all'indennità di cui al comma 3.2," sono inserite le seguenti: "e di realizzare o trovare soluzioni alloggiative idonee ad ospitare soggetti in situazioni di fragilità decaduti dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica"».

17-bis.0.38

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 1026, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A tal fine i predetti Ispettorati possono anche richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica».

17-bis.0.39

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'articolo 15 è soppresso».

17-bis.0.40

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, sopprimere il comma 2».

17-bis.0.41

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale, ", sono sostituite dalle seguenti: "capoluogo di provincia, "».

17-bis.0.42

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone", sono sostituite dalle seguenti: "in servizio presso le centrali

operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, "».

17-bis.0.43

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, VITALI, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, SCHIFANI, GALLONE, BERARDI, TOFFANIN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17--ter.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: ", nonché quelli con popolazione superiore a centomila abitanti possono" sono sostituite dalla seguente: "devono"».

17-bis.0.44

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 21 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "pubblici spettacoli, " sono inserite le seguenti: "aree destinate normalmente ad eventi politici organizzati dai partiti politici"».

17-bis.0.45

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 21 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, prima delle parole: "aree destinate allo svolgimento di fiere" è premessa la seguente: "litorali"».

17-bis.0.46

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto" sono inserite le seguenti: ", il Sindaco"».

17-bis.0.47

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 21 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "su proposta del Ministro dell'interno, " sono sostituite dalle

seguenti: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'interno"».

17-bis.0.48

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

17-bis.0.49

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del

programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

17-bis.0.50

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

17-bis.0.51

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è soppresso».

17-bis.0.52

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. L'articolo 26 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituita dal seguente:

"Art. 26. - (*Monitoraggio dei cantieri*) - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

'1-bis. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

17-bis.0.53

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 28, comma 1, capoverso "7-bis", secondo periodo, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale" sono soppresse».

17-bis.0.54

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 28, comma 1, capoverso "7-bis", del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "riguardo ad uno o più settori amministrativi" inserire le seguenti: "o ad una società partecipata o municipalizzata"».

17-bis.0.55

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 28, comma 1, capoverso "7-bis", del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il secondo periodo è soppresso».

17-bis.0.56

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 31, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il secondo comma è soppresso».

17-bis.0.57

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. L'articolo 32-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

"Art. 32-*quater*. - *(Disposizioni in materia di tecnologia 5G-1)* - All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ', avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai

sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259' sono inserite le seguenti:

' . A tal fine i predetti ispettorati possono anche richiedere al prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

17-bis.0.58

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"».

17-bis.0.59

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 35-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato", sono soppresse».

17-bis.0.60

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 35-ter, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici" sono soppresse».

17-bis.0.61

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "quale coadiutore", sono inserite le seguenti: "e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore, "».

17-bis.0.62

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 36, comma 3, lettera c) capoverso "4-bis" del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "ciò preposto" sono aggiunte, in fine,

le seguenti: "o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112"».

17-bis.0.63

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 36, comma 3, lettera *d*), capoverso 5, terzo periodo, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: "L'avviso di vendita", sono inserite le seguenti: "corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo,"».

17-bis.0.64

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 36, comma 3, lettera *d*), capoverso 6, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;"».

17-bis.0.65

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. All'articolo 36, comma 3, lettera *d*), capoverso 6, lettera *b*), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: "aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare", sono soppresse».

17-bis.0.400 (già 17-bis.400)

NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-ter

(Misure di sostegno in favore delle Forze di Polizia)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "*7-bis*. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».
